



R.G. MIS. PREV.



**TRIBUNALE DI FIRENZE  
UFFICIO MISURE DI PREVENZIONE**

**DECRETO DI APPLICAZIONE  
DI AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA**

- Art. 34 dlgs. 159/11 -

Il Tribunale in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:

- dott.ssa Silvia Cipriani      Presidente;
- dott.ssa Silvia Isidori      Giudice;
- dott. Alessio Innocenti      Giudice rel.-est.;

**LETTA** la proposta depositata in data 6.10.2025 per l'applicazione della misura di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria nei confronti dell'impresa: [REDACTED], in persona del rappresentante legale, [REDACTED]

**SENTITA** la relazione in camera di consiglio svolta dal giudice relatore dott. Alessio Innocenti;

**DATO ATTO** che dalla visura camerale acquisita e dagli altri atti disponibili emerge che nel caso di specie sia da considerarsi terzo interessato la società [REDACTED] in persona del l.r.p.t. quale socio unico e proprietario del 100% delle azioni di [REDACTED];

**PREMESSO CHE:**

- l'organo proponente (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato) ha richiesto l'amministrazione giudiziaria ai sensi dell'art 34 d.lgs. 159/11 di F [REDACTED] s.p.a.;
- deve ritenersi la sussistenza di **legittimazione dell'organo proponente**; infatti, una lettura sistematica del complesso impianto normativo consente (e, invero, consentiva, già prima della entrata in vigore della l. 147/25 di conversione con modifiche del d.l. 116/25) di sostenere una soluzione favorevole alla possibilità anche per le procure circondariali di adire il Tribunale distrettuale per l'applicazione della misura dell'amministrazione giudiziaria, limitatamente ai casi di agevolazione di soggetti indagati per delitti non rientranti nella c.d. pericolosità qualificata; ciò sulla base delle seguenti concorrenti ragioni giuridiche:

**1)** anzitutto, il richiamo dell'art. 34 dlgs. 159/11 al comma 1 dell'art. 17 dlgs. cit., che elenca i titolari del potere di proposta diversi dalle procure circondariali, trova giustificazione nel fatto che, nell'impianto normativo delle misure di prevenzione, come in particolare disciplinato dall'art. 17 comma 2 dlgs. 159/11, la legittimazione alla proposta spetta sempre in via generale *in primis* al procuratore distrettuale, anche ove le misure abbiano oggetto ipotesi di pericolosità generica;

**2)** il richiamo operato dall'art. 34 dlgs. 159/11 al comma 1 dell'art. 17 dlgs. cit., però, non preclude *ex se* la legittimazione concorrente del procuratore circondariale per la richiesta di amministrazione giudiziaria in materie connesse a pericolosità generica (ovvero per agevolazione di soggetti sottoposti a procedimento penale per reati che connotano la pericolosità generica); sul punto si evidenzia:

**2a)** da un lato, che è proprio l'art. 17 (norma che ricalca la disposizione sulla legittimazione a proporre misure di prevenzione personali di cui all'art. 5 dlgs. 159/11 ed inserita nella parte dei principi generali e, quindi, di applicazione generale in relazione a tutti i procedimenti volti all'emissione di misure di prevenzione patrimoniali) a prevedere, al comma 2, in certe materie, la legittimazione (concorrente) del procuratore circondariale accanto a quella propria del procuratore distrettuale;

**2b)** dall'altro lato, che l'art. 34, nella parte in cui aggiunge in via diretta una nuova attribuzione al procuratore distrettuale, indirettamente - proprio per effetto dell'estensione generale di cui al comma 2 dell'art. 17 - amplia anche la legittimazione concorrente del procuratore circondariale;

**3)** a ciò si aggiunga che opinare diversamente - ritenendo preclusa al procuratore circondariale la richiesta di amministrazione giudiziaria in ragione del richiamo operato dall'art. 34 dlgs. 159/11 al solo comma 1 dell'art. 17 dlgs. cit. - porterebbe a conseguenze applicative assolutamente irragionevoli, posto che al procuratore circondariale sarebbe preclusa la possibilità di chiedere l'amministrazione giudiziaria in via diretta, pur potendola ottenere nel caso in cui il Tribunale decida di applicarla in via "gradata" rispetto ad una sua iniziale richiesta di sequestro o confisca (cfr. artt. 20, commi 1 e 2, d.lgs. cit.; 24, comma 1, ultimo periodo, dlgs. cit.), misure, queste ultime, peraltro ben più gravose rispetto a quella di cui all'art. 34;

**4)** la conclusione appena sopra affermata, a ben vedere, non è smentita ed anzi è confermata dalla riforma intervenuta con l. 147/25 di conversione con modifiche del d.l. 116/25 che, dopo aver inserito nel catalogo dei reati rilevanti ex art. 34 dlgs. 159/11 anche i c.d. ecoreati, ha per l'appunto aggiunto all'art. 34, comma 1, dlgs. 159/11 tale periodo: *"Nei casi di cui al periodo precedente, in relazione alle ipotesi in cui sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio delle attività economiche possa agevolare l'attività di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui gli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale, per i delitti di cui agli articoli 255-ter, 256, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché, limitatamente alle condotte aventi ad oggetto rifiuti pericolosi, per i delitti di cui agli articoli 256, commi 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del medesimo decreto, la proposta di disporre l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni può essere formulata anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona"*; in questo senso si rappresenta che:

**4a)** la nuova disposizione (introdotta al Senato in commissione in sede referente nella seduta del 23.9.25), anzitutto, conferma la regola dell'attribuzione al procuratore circondariale del potere di proposta mediante estensione dei poteri propri del procuratore distrettuale (*"può essere formulata anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona"*), confermando quindi espressamente, anche nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria, il meccanismo generale di legittimazione cui all'art. 17, comma 1 e 2, dlgs. 159/11;

**4b)** in ogni caso, la nuova disposizione, seppur riferita alle ipotesi dei c.d. ecoreati, ha la chiara finalità e l'evidente effetto di ampliare le competenze del procuratore circondariale e non certo quello di ridurle;

**4c)** anzi, il nuovo ultimo periodo dell'art. 34, comma 1, dlgs. 159/11 riconosce al procuratore circondariale la legittimazione a proporre l'amministrazione giudiziaria addirittura in ipotesi di pericolosità qualificata ex art. 4, comma 1, lett. b) dlgs. 159/11 per agevolazione della commissione di reati, qual è per l'appunto il traffico illecito organizzato di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p., che ha sostituito il vecchio art. 260 dlgs. 152/06), di competenza sul piano penale della procura distrettuale antimafia ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis, c.p.p. [in questo senso va precisato che nella categoria qualificata di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) D.lgs. 159/11 (in relazione all'art. 51 comma 3 bis c.p.p.) rientrano gravi delitti anche a prescindere dalla sussistenza dell'aggravante della finalità di agevolazione mafiosa di cui all'art. 416 bis.1

c.p. (già art. 7 d.l. 152/1991, conv. in l. 203/1991) o dalla configurazione di un'associazione per delinquere, atteso che il reato associativo di cui all'art. 416 c.p. è citato nell'ambito della citata norma processuale di cui all'art. 51, comma 3 bis, c.p.p. solo con riferimento ai "delitti di cui agli artt. 473 e 474 c.p.", mentre le ulteriori fattispecie delittuose (tra cui ad es. quella di cui all'art. 452 quaterdecies c.p.) sono richiamate in via autonoma e non già quali delitti scopo di un'associazione per delinquere, come desumibile dalla lettera della norma e dalla costante giurisprudenza di legittimità formatasi già sotto la fattispecie previgente di cui all'art. 260 dlgs. 152/06 (ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 52512 del 22/05/2014 - Rv. 261511 - 01)];

5) in definitiva, una lettura combinata degli artt. 34 e 17 dlgs. 159/11 (sia nella versione originaria, sia in quella emendata) e la pacifica esistenza del potere del procuratore circondariale di proporre istanza di sequestro e confisca di prevenzione per pericolosità generica, portano inevitabilmente a riconoscere la legittimazione di tale soggetto ad avanzare domanda di amministrazione giudiziaria in caso di agevolazione di soggetti pericolosi generici ex artt. 1 e 4 lett. c) dlgs. 159/11 o di agevolazione di soggetti indagati per reati di competenza circondariale riconducibili ad ipotesi di pericolosità generica;

- ebbene, nel caso di specie è indubbio che si proceda a fronte di una richiesta di amministrazione giudiziaria ex art. 34 dlgs. 159/11 per agevolazione di soggetti indagati per il reato di cui all'art. 603 bis c.p. nell'ambito del proc. 5065/23 RGNR PM Prato; in particolare, la procura pratese procede penalmente nei confronti di [redacted] (quali amministratori di fatto di [redacted] e datori di lavoro) soggetti che risiedono ed operano nel territorio di competenza dell'organo proponente; il reato in questione rientra quindi nella competenza per materia e territorio della Procura circondariale e potrebbe essere oggetto di una richiesta di prevenzione patrimoniale per pericolosità non qualificata;

- deve conseguentemente ritenersi la **competenza territoriale di questo Tribunale distrettuale di prevenzione** quale Ufficio competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone "agevolate" (nel caso di specie: [redacted]

[redacted] quali amministratori di fatto [redacted] radicati in Prato); in merito va infatti chiarito che l'art. 34, comma 1, dlgs. 159/11 radica la competenza ad emettere il provvedimento di amministrazione giudiziaria, non già avendo riguardo alla sede dell'impresa da sottoporre ad amministrazione giudiziaria, bensì in base al luogo di dimora ex art. 5, comma 4, dlgs. 159/11 (ovvero di manifestazione di pericolosità) delle persone sottoposte a misura di prevenzione o a procedimento penale per i reati indicati nella disposizione in rilievo (l'art. 34 fa riferimento al "tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate") e ciò trova conferma nell'art. 34 bis, comma 7, dlgs. 159/11 che coerentemente prevede la comunicazione del provvedimento di amministrazione giudiziaria "al prefetto della provincia in cui ha sede legale l'impresa", ben potendo essere diverso da quello in cui ha sede il Tribunale di prevenzione o addirittura appartenente ad altro distretto giudiziario; a conferma di quanto appena osservato, può aggiungersi che dalla lettura di una recente sentenza della Suprema Corte (Cass., Sez. 5, sentenza n. 39434 del 19/11/2025, dep il 5/12/2025, non mass., Tod's s.p.a.) -pronuncia che non entra nel merito della questione della competenza, atteso che il punto deciso è la impugnabilità o meno del provvedimento di incompetenza- emerge come, sia il Tribunale di Milano, sia (soprattutto) la Corte d'appello di Milano, avevano radicato la competenza territoriale ex art. 34 dlgs. 159/11 proprio sulla base del luogo di dimora dei soggetti agevolati e non della sede della società da sottoporre ad amministrazione giudiziaria; nello stesso senso si pone anche la giurisprudenza di legittimità in materia di competenza territoriale per il controllo giudiziario ex art. 34 bis dlgs. 159/11 (cfr. Cass., Sez. 1 - , Sentenza n. 29487 del 07/05/2019 Cc. (dep. 05/07/2019 ) Rv. 276303 - 01 "In materia di misure di prevenzione patrimoniali, competente a decidere sulla domanda di applicazione del controllo giudiziario, proposta dall'impresa destinataria dell'informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non è il tribunale del luogo di emissione del provvedimento amministrativo interdittivo, bensì quello del luogo di manifestazione esteriore della pericolosità dei soggetti con cui la compagine aziendale è entrata in contatto");

- l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale dell'amministrazione giudiziaria

**deve essere necessariamente disposta fuori dal contraddittorio, ovvero inaudita altera parte**, sia in ragione della sua natura intrinsecamente cautelare rispetto alla successiva eventuale confisca di prevenzione [natura cautelare riconosciuta dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità già con riguardo alla previgente analoga misura della "sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni" ex artt. 3 quater e 3 quinquies l. 575/1965; cfr. Corte cost. 487/1995; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1112 dei 08/02/1999 - Rv. 212790 - 01; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 7616 del 16/02/2006 - Rv. 234748 - 01], sia perché la fissazione e la celebrazione della camera di consiglio (con applicazione "*in quanto compatibili, [del]le disposizioni previste dal Titolo I, capo II, sezione I*" del Libro I del codice antimafia) è prevista dalla legge solo per la deliberazione sulla "*revoca della misura disposta ed eventualmente la contestuale applicazione del controllo giudiziario di cui all'articolo 34-bis, ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego*"; deliberazione da effettuarsi, per l'appunto, "*entro la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro di cui al comma 7*", e dunque necessariamente dopo l'emissione ed esecuzione del provvedimento applicativo (art. 34, comma 6, dlgs. 159/11);

#### **CONSIDERATO CHE:**

- la deliberazione in ordine alla richiesta avanzata dall'organo proponente di applicazione di amministrazione giudiziaria ex art. 34 d.lgs. 159/11, impone necessariamente il corretto inquadramento dell'istituto e l'individuazione dei suoi tratti caratterizzanti;

- l'amministrazione giudiziaria (art. 34 d.lgs. cit., novellato dalla l. 161/17 e poi dal d.l. 8 agosto 2025, n. 116 (in G.U. 08/08/2025, n.183 convertito con modificazioni dalla l. 3 ottobre 2025, n. 147 (in G.U. 07/10/2025, n. 233) rappresenta ad ogni effetto una misura di prevenzione di tipo patrimoniale che si va ad affiancare al controllo giudiziale delle aziende di cui all'art 34 bis d.lgs. n. 159/11 (come introdotto dall'art. 11, comma 1, della l. 161/17) e a quelle ablativo, storicamente previste dall'ordinamento italiano, della confisca (art. 24) e del sequestro (art. 20);

- il sequestro e la confisca, dunque, non rappresentano più gli unici strumenti di contrasto patrimoniale del fenomeno mafioso e delle altre gravi forme di criminalità di profitto contemplate dagli artt. 34 e 34 bis d.lgs. 159/11, essendo oggi previsti istituti diversi, volti a recuperare alla legalità, in modo proporzionato e tempestivo, imprese che operano in situazioni di condizionamento o infiltrazione, più o meno grave ed intensa, o di agevolazione di tali gravi forme di criminalità;

- va, però, subito chiarito che il diverso grado di "severità" dell'intervento di prevenzione (che evidentemente connota le relazioni tra le misure ablativo e le diverse misure patrimoniali di cui al capo V del Titolo II del d.lgs. 159/11), non si rapporta a situazioni di fatto caratterizzate da identica o simile gravità, ma si spiega in ragione della profonda differenza delle condizioni legittimanti e delle finalità sottese alle misure stesse; per essere più chiari, una attenta lettura del sistema, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. U., sentenza n. 46898 del 16/09/2019, Ricchiuto, Rv. 277156; Cass., Sez. 6, sentenza n. 1590 del 14/10/2020 dep. il 14/01/2021, Senesi s.p.a.), consente di ritenere che i diversi strumenti di prevenzione patrimoniale messi a disposizione dall'ordinamento siano caratterizzati, più che da "gradualità", da vera e propria "alternatività" (cfr. artt. 20, commi 1 e 2, d.lgs. cit.; 24, comma 1, ultimo periodo, dlgs. cit., 34, commi 1 e 6, dlgs. cit., 34 bis, commi 1, 4, ultimo periodo, e 6, ultimo periodo, dlgs. cit., che per l'appunto prevedono la possibilità per l'Autorità Giudiziaria di optare per una misura di prevenzione più o meno grave, anche diversa da quella oggetto di specifica istanza, in base non solo e non tanto alle diverse esigenze preventive da fronteggiare, ma anche e soprattutto alle situazioni di fatto emergenti);

- sul piano generale, gli istituti dell'amministrazione giudiziaria ex art. 34 d.lgs. cit. e del controllo giudiziario ex art. 34 bis d.lgs. cit. - a cui si aggiungono oggi le "misure amministrative di prevenzione collaborativa" prefettizie di cui agli artt. 92, commi 2 ter, lett. a) e 94 bis d.lgs. 159/11- costituiscono quindi un unico "sotto-sistema" (così, Cass., Sez. U., sentenza n. 46898 del 16/09/2019, Ricchiuto,

Rv. 277156), definito di "prevenzione mite" caratterizzato da requisiti alquanto omogenei (o comunque non profondamente dissimili) ed ispirato alla comune finalità di intervento preventivo in situazioni non irreversibili di condizionamento o collusione con il fenomeno mafioso e con le altre gravi forme di criminalità di profitto;

- sul piano obiettivo l'amministrazione giudiziaria (ed il controllo giudiziario in forza del richiamo operato dall'art. 34 bis, comma 1, d.lgs. 159/2011), anzitutto, un ineludibile **accertamento di tipo "constatativo" o "statico" di sussistenza di determinati requisiti obiettivi**, evidentemente diversi da quelli propri delle misure ablativo e riconducibili ad un concetto ampio di "pericolosità", da intendersi qui come rischio connesso alla strumentalizzazione di realtà aziendali a fini di agevolazione di commissione di reati o di incremento o mantenimento di una situazione di potere ed influenza riconducibile alle finalità perseguite da gruppi criminali anche di stampo mafioso;

- in particolare, l'amministrazione giudiziaria può essere adottata quando vi sono *"sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle di carattere imprenditoriale, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo 416-bis del codice penale o possa comunque agevolare l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione personale o patrimoniale previste dagli articoli 6 e 24 del presente decreto, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e i-bis), del presente decreto, ovvero per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-quaterdecies, 603-bis, 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale, nonché per i delitti di cui agli articoli 255-ter, 256, commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al capo I del presente titolo"* (art. 34, comma 1, dlgs. cit.); la legge 161/2017 ha sostituito il riferimento agli "elementi" con quello agli "indizi", ma, tale modifica, come condivisibilmente argomentato dal Tribunale di Milano, con il decreto del 3 aprile 2024 e nella giurisprudenza successiva, non può intendersi in un abbassamento della soglia probatoria richiesta in relazione all'esistenza dell'attività delittuosa che l'impresa avrebbe colpevolmente agevolato; in linea con un orientamento giurisprudenziale consolidato, infatti, si ritiene che l'applicazione della misura debba fondarsi su elementi fattuali dotati di significativo spessore probatorio, tali da giustificare un intervento che incide su diritti costituzionalmente garantiti;

- il giudizio "constatativo" o "statico" richiesto per l'applicazione dell'amministrazione giudiziaria a ben vedere richiede:

**1) un accertamento positivo (alternativamente)** del fatto che:

a) vi sia stato un "contatto" (nel senso di condizionamento o agevolazione) dell'impresa con il fenomeno mafioso (o con le altre forme di criminalità prese in considerazione nelle disposizioni penali richiamate);

b) oppure, l'impresa abbia colpevolmente agevolato o possa agevolare l'attività di un soggetto giudicato socialmente pericoloso (tanto da essere destinatario di una misura di prevenzione personale o patrimoniale) o comunque di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti specificati nell'art. 34 dlgs. 159/11;

**2) un accertamento negativo**, in ordine alla insussistenza dei requisiti per disporsi il sequestro e la confisca di prevenzione;

- come chiarito dalla giurisprudenza di merito (decreto del Tribunale Milano del 5-6.6.24 "Dior"), l'applicazione dell'amministrazione giudiziaria non richiede, né che l'attività agevolata abbia un carattere illecito accertato in sede penale (essendo sufficiente che il soggetto agevolato sia anche solo proposto per una misura di prevenzione o sottoposto a procedimento penale per uno dei reati sopra indicati), né che l'attività economica avente carattere agevolativo venga esercitata con modalità intrinsecamente illecite, richiedendosi solo che tale attività, seppur esercitata con modalità lecite, abbia offerto un contributo agevolatore ai soggetti di cui si è detto;

- la stessa giurisprudenza di merito ha, inoltre, messo a fuoco l'unico presupposto negativo previsto dalla norma, ovvero l'insussistenza dei requisiti per applicare una misura di prevenzione nei confronti dell'imprenditore o comunque di colui che esercita l'attività economica agevolatrice: costui deve essere soggetto necessariamente diverso rispetto all'agevolato e le attività imprenditoriali devono effettivamente rientrare nella sua disponibilità; se, infatti così non fosse, ovvero se l'imprenditore fosse un mero prestanome del soggetto agevolato, i suoi beni potrebbero, in linea teorica, essere immediatamente aggrediti con il sequestro e la confisca di prevenzione, misure che notoriamente possono colpire tutto il patrimonio di cui il soggetto proposto possa direttamente o indirettamente (appunto tramite fittizie intestazioni) disporre.

- da quanto detto, si coglie l'ampiezza dell'ambito applicativo dell'amministrazione giudiziaria (e del controllo giudiziario, per effetto del collegamento e del richiamo fatto all'art. 34), rivolgendosi non solo a imprese "vittime" o comunque completamente "estrane" rispetto al contesto criminale e/o mafioso, trattandosi di strumenti destinati ad operare anche con riguardo a soggetti economici che abbiano agevolato (per scelta o, comunque, perseguendo propri interessi), in modo più o meno intenso e continuativo, ambienti legati alla criminalità (anche organizzata), purché non già passibili di sequestro o confisca di prevenzione; per essere più chiari si è di fronte ad istituti applicabili anche ad "imprese soggiacenti o compiacenti", purché non direttamente portatrici esse stesse di intrinseca pericolosità;

- da un punto di vista soggettivo-psicologico, per l'applicazione dell'amministrazione giudiziaria non è richiesta in capo all'impresa/imprenditore da sottoporre a controllo una consapevolezza piena o una partecipazione dolosa al reato commesso dal soggetto agevolato, ma è sufficiente ravvisare una violazione di regole di prudenza, diligenza e buona amministrazione; sul punto può essere citata la giurisprudenza del Tribunale di Milano che ha condivisibilmente chiarito che la condotta agevolatrice può essere colposamente (e quindi colpevolmente) posta in essere da una società, attraverso l'operato dei suoi organi decisionali, anche in assenza di una consapevolezza piena del rapporto con soggetti criminali e che la misura di prevenzione può essere applicata anche quando l'impresa abbia violato regole di buona amministrazione, come nel caso di carenze nei controlli interni, nella selezione dei fornitori o nella gestione dei rapporti contrattuali; in altri termini è necessario e sufficiente *"che il soggetto terzo (nel caso concreto una persona giuridica, la cui manifestazione agevolatrice deve ovviamente essere letta alla luce dei comportamenti posti in essere dalle persone fisiche dotate di potere di decisione, rappresentanza e controllo) ponga in essere una condotta censurabile quantomeno su un piano di rimproverabilità "colposa", quindi negligente, imprudente o imperita, senza che ovviamente la manifestazione attinga il profilo della consapevolezza piena della relazione di agevolazione. Tale ultimo caso, infatti, è ascrivibile nella cornice dolosa del diritto penale, ad ipotesi concorsuali o, quantomeno, favoreggiatrici. In sostanza, dovendosi comunque leggere la misura dell'amministrazione giudiziaria come posta anche a favore e a tutela dell'attività imprenditoriale e della sua trasparenza, occorre, a giudizio del Collegio, che la condotta del terzo possa e debba essere censurata esclusivamente sul piano del rapporto colposo, che riguardi, cioè, la violazione di normali regole di prudenza e buona amministrazione imprenditoriale che la stessa società si sia data (magari dotandosi di un codice etico) o che costituiscono norme di comportamento esigibili sul piano della legalità da un soggetto, che opera ad un livello medio-alto nel settore degli appalti di opere e/o servizi. In tale perimetro interpretativo, qualora la società abbia effettivamente l'obiettivo di perseguire un risanamento a prescindere dall'analisi di comportamenti di singoli che non invadano ovviamente la sfera dell'illecito penale, si dovrebbe creare una nuova finalità imprenditoriale comune caratterizzata da una costruzione, condivisa con l'organo tecnico del Tribunale e cioè con l'Amministratore Giudiziario, di modelli virtuosi ed efficaci che impediscano nuove infiltrazioni illegali attraverso la creazione di rapporti di lavoro con soggetti che operino nel mondo articolato dell'illecito strutturato criminale e che quindi costruiscano provviste destinate, anche in parte, a sodalizi mafiosi. In altri termini, l'imprenditorialità privata deve capitalizzare l'intervento del Tribunale, che può ovviamente apparire invasivo e comunque compressivo di un diritto di impresa costituzionalmente protetto, per*



*ridisegnare tutti gli strumenti di governance aziendale per evitare futuri incidenti di commistione attraverso la realizzazione di condotte, anche dei singoli, che non possano essere censurate su un piano della negligenza o dell'imperizia professionale" (decreto Tribunale di Milano 23.6.2016, "Nolostand S.p.a.");*

- appare, dunque, evidente la **diversità di presupposti oggettivi e di finalità dei nuovi istituti di prevenzione patrimoniale non ablativa rispetto a quelli caratterizzanti il sequestro e la confisca** (ovvero, altrimenti detto, la loro già segnalata "alternatività"), atteso che le misure ablativo, come noto:

a) implicano la pericolosità sociale del soggetto proposto (non necessariamente attuale ex art. 18, comma 1, d.lgs. 159/11), il cui accertamento richiede un approfondito e rigoroso vaglio ("constatativo" termine espresso nella sentenza Sez. 1, Sentenza n. 23641 del 11/02/2014, Rv. 260103 - 01 e ripreso da Cass, Sez. 1, Sentenza n. 43826 del 19/04/2018 - Rv. 273976), attinente alla riconducibilità del soggetto proposto ad una delle categorie soggettive delineate dal legislatore agli artt. 1 e 4 d.lgs. 159/11 (richiamate dall'art. 16, comma 1, lett. a) d.lgs. 159/11) e/o in quelle ulteriori previste dal citato art. 16;

b) presuppongono un illecito accumulo patrimoniale (presuntivamente desumibile dalla "sproporzione" o emergente da elementi dimostrativi del fatto che i beni costituiscono il "frutto o reimpiego" di provento di attività illecite); accumulo patrimoniale necessariamente correlato (sebbene con accenti diversi, a seconda del tipo di confisca e sequestro) sotto il profilo temporale alla manifestazione di pericolosità sociale del proposto (Cass., Sez. U, Sentenza n. 4880 del 26/06/2014 - Rv. 262605 - 01; Cass., Sez. I, sentenza n. 1623 del 29/10/2019 dep. 16/01/2020, non mass.);

c) perseguono la finalità (pur sempre preventiva) di evitare la circolazione dei beni illecitamente acquisiti o accumulati, attuata mediante lo spossessamento (temporaneo, nel sequestro; definitivo, nella confisca) del soggetto proposto ed acquisizione degli stessi alla mano pubblica;

- l'ambito applicativo dell'amministrazione giudiziaria, soprattutto laddove sia disposta alle attività economiche, sottoposte direttamente o indirettamente a *"condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo 416-bis del codice penale"* (in modo non dissimile dal controllo giudiziario) si accompagna, poi, ad un **giudizio prognostico (o "dinamico"), attinente al carattere non irreversibile della "contaminazione o infiltrazione" criminale e/o mafiosa dell'azienda ed al suo possibile recupero alla legalità**; si tratta di un aspetto peculiare ben messo in evidenza dalle Sezioni Unite laddove hanno osservato che *"La peculiarità dell'accertamento del giudice, sia con riferimento alla amministrazione giudiziaria che al controllo giudiziario, ed a maggior ragione in relazione al controllo volontario, sta però nel fatto che il fuoco della attenzione e quindi del risultato di analisi deve essere posto non solo su tale pre-requisito, quanto piuttosto, valorizzando le caratteristiche strutturali del presupposto verificato, sulle concrete possibilità che la singola realtà aziendale ha o meno di compiere fruttuosamente il cammino verso il riallineamento con il contesto economico sano, anche avvalendosi dei controlli e delle sollecitazioni (nel caso della amministrazione, anche vere intromissioni) che il giudice delegato può rivolgere nel guidare la impresa infiltrata"* (Cass., Sez. U., sentenza n. 46898 del 16/09/2019, Ricchiuto, Rv. 277156, p. 9)];

- d'altronde, come ben messo in evidenza dalla giurisprudenza di merito già sopra citata, la finalità dell'istituto dell'amministrazione giudiziaria è di tipo evidentemente preventiva-recuperatoria, essendo tesa a contrastare la contaminazione antiggiuridica di imprese sane, sottoponendole ad un periodo di gestione sottoposta al controllo giudiziario con l'obiettivo di sottrarle, il più rapidamente possibile, all'infiltrazione criminale e quindi a restituirle al libero mercato una volta depurate dagli elementi "inquinanti";

**RITENUTO NELLA FATTISPECIE CHE:**



**I. In ordine alla pendenza di un procedimento penale per il reato di cui all'art. 603 c.p. a carico di soggetti terzi rispetto all'impresa destinataria di richiesta di amministrazione giudiziaria (c.d. agevolati)**

- lo sfruttamento dei lavoratori in stato di bisogno rappresenta la manifestazione patologica più grave delle moderne relazioni di lavoro;
- il fenomeno viene contrastato a livello penale attraverso la previsione dell'art. 603 bis c.p., rubricato "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro", norma che è stata introdotta tra i reati previsti dal codice penale con l'art. 12 co. 1 D.L. 13 agosto 2013, n. 138, conv. con modificazioni nella L. 14 settembre 2011, n. 148. Tale disposizione è stata poi sostituita con la formulazione attualmente vigente dall'art. 1 L. 29 ottobre 2016 n. 199, recante "Disposizioni di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo";
- la l. 148/2011 e, poi, la l. 199/2016 - che hanno rispettivamente introdotto e riformulato la fattispecie di cui all'art. 603 bis c.p.- concorrono, quindi, a dare piena attuazione allo statuto costituzionale del lavoro, quale fondamento della Repubblica italiana (art. 1 Cost.), tutelandone la "dignità" (art. 36 Cost.) e la dimensione di diritto fondamentale dell'uomo, necessario per il pieno sviluppo della sua personalità (art. 2 Cost.);
- la disposizione penale è stata inserita dalla predetta legge del 2011 nel Titolo XII del Libro II, dedicato ai delitti contro la persona, nel Capo III sui delitti contro la libertà individuale e, in particolare, nella Sezione I, tra i delitti contro la personalità individuale, con l'obiettivo di colmare l'esistenza di una vera e propria lacuna nel sistema repressivo delle distorsioni del mercato del lavoro [lacuna segnalata dalla giurisprudenza: Cass., Sez. 5, Sentenza n. 13532 del 10/02/2011 Ud. (dep. 04/04/2011 ) Rv. 249970 - 01]] e di tutelare lo stato di uomo libero, inteso come necessario presupposto per il riconoscimento dei singoli diritti di libertà (così, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 14591 del 04/02/2014 Cc. (dep. 27/03/2014 ) Rv. 262541 - 01); proprio l'inserimento del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ex art. 603 bis c.p. tra delitti contro la libertà individuale, immediatamente dopo le fattispecie sulla schiavitù e sulla tratta, conferma la volontà del legislatore di individuare nella dignità umana del lavoratore il bene giuridico presidiato dal precetto penale;
- il fenomeno dello sfruttamento dei lavoratori, per come preso in considerazione dal codice penale, contempla due distinte condotte che vedono direttamente coinvolte o, in via esclusiva, le parti del rapporto lavorativo (datore di lavoro e lavoratore subordinato), oppure soggetti terzi rispetto al rapporto, i cosiddetti "caporali", che svolgono compiti di intermediari tra datore di lavoro e potenziale forza lavoro, mediante azioni volte a reclutare proprio la forza lavoro da assoggettare alle logiche dello sfruttamento datoriale;
- in particolare, nell'originaria formulazione, il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ex art. 603 bis c.p. si caratterizzava per tre elementi: a) la sussistenza di un'attività organizzata di intermediazione nel reclutamento di manodopera o nell'organizzazione del lavoro di questa in condizioni di sfruttamento; b) una condotta caratterizzata da violenza, minaccia o intimidazione; c) l'approfittamento dello stato di bisogno o di necessità del lavoratore; l'attenzione del legislatore risultava essersi concentrata esclusivamente sul fenomeno dell'intermediazione - il c.d. caporalato - violento ed intimidatorio, e non tanto sul "diretto utilizzatore" di tale attività, ossia il datore di lavoro;
- ai fini che qui direttamente rilevano, sul versante dell'identificazione della categoria dei possibili autori del reato, nonostante l'espressione utilizzata dal legislatore ("*chiunque svolga*"), autorizzasse l'interpretazione nel senso di una fattispecie comune e non di un reato proprio, si evidenziava come, in realtà, esso potesse essere commesso solo dall'intermediario - reclutatore (il caporale) e non anche dal datore di lavoro, se non concorrente con il primo; infatti, la originaria formulazione letterale della norma, in cui il reclutamento di manodopera e l'organizzazione di un'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento erano modalità di svolgimento di "un'attività organizzata di intermediazione", si riferiva necessariamente ed unicamente ad un soggetto diverso dal datore di lavoro, ossia l'intermediario o caporale, il quale reclutava la manodopera, ponendola a disposizione del datore di lavoro;

- la formulazione originaria del delitto di illecita intermediazione e sfruttamento lavorativo aveva dato così luogo a numerose critiche e dubbi interpretativi, che ne avevano limitato l'applicazione; tali critiche e perplessità hanno condotto il legislatore ad una rivisitazione della fattispecie penale di cui all'art. 603 bis c.p. ad opera della citata l. 199/2016;

- l'attuale formulazione dell'art. 603 bis c.p., ancora rubricato "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro", punisce chiunque:

- 1) *recluta* manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) *utilizza, assume o impiega* manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno.

- le modifiche all'art. 603 bis c.p. rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie, hanno comportato una significativa estensione dell'area penalmente rilevante: in primo luogo, risultano ampliate le condotte punibili, integrando reato sia la condotta di "mediazione illecita" tra domanda e offerta di lavoro, il c.d. caporalato, sia la condotta di "sfruttamento del lavoro" stesso posta in essere dal datore di lavoro, a prescindere dalle modalità di reclutamento dei lavoratori; in secondo luogo, rilevano modifiche anche sotto il profilo della modalità della condotta tipica, atteso che la violenza, minaccia o intimidazione non sono più contemplate dalla fattispecie base, e costituiscono oggi soltanto un'ipotesi di condotta aggravata prevista dal secondo comma; in terzo luogo, viene diversamente definita la condotta di intermediazione, venendo meno il riferimento alla sussistenza di un'attività organizzata e valorizzandosi penalmente anche il semplice reclutamento di manodopera allo scopo di destinarla al lavoro in condizioni di sfruttamento, con approfittamento dello stato di bisogno del lavoratore; ancora, con riferimento all'elemento dell'approfittamento dello stato di bisogno, si osserva come il legislatore della riforma abbia proceduto all'eliminazione del riferimento alla "necessità" del lavoratore (che nella previgente fattispecie si affiancava al "bisogno"), così riproducendo appunto la formula della circostanza aggravante prevista in materia di usura dall'art. 644 co. 5 n. 3 c.p.; infine, affinché sia integrato il reato in esame è sufficiente che gli indici di rilevazione dello sfruttamento siano presenti anche per un solo lavoratore, purché vi sia la reiterazione delle condotte che concretizzano lo sfruttamento che deve essere riferita ad ogni singolo lavoratore (cfr. Cass., Sez. 4 - Sentenza n. 45615 del 11/11/2021 (dep. 13/12/2021) Rv. 282580 - 01);

- nella fattispecie vigente, quindi, il disvalore penale della condotta si incentra tutto sulle "condizioni di sfruttamento" e soprattutto sull'"approfittamento dello stato di bisogno" del lavoratore, nozioni queste che, come evidenziato dalla Relazione parlamentare "...*debbono dunque essere intese in stretta connessione tra loro, costituendo la condizione di vulnerabilità di chi versa in stato di bisogno il presupposto della condotta di approfittamento del soggetto agente, attraverso la quale realizzare così lo sfruttamento*"; si legge nella relazione parlamentare alla riforma che "...*il concetto di sfruttamento, pertanto, deve essere ricondotto a quei comportamenti, anche se posto in essere senza violenza o minaccia, idonei ad inibire e limitare la libertà di autodeterminazione della vittima mediante l'approfittamento dello stato di bisogno in cui versa*"; quanto invece allo stato di bisogno, sempre la relazione parlamentare osserva: "(...) *Specularmente alla nozione di sfruttamento, quella di stato di bisogno non si identifica, secondo l'interpretazione anche offerta dalla giurisprudenza in particolare con riferimento alla circostanza aggravante del delitto di usura, con il bisogno di lavorare per vivere, ma presuppone "uno stato di necessità tendenzialmente irreversibile, che, pur non annientando in modo assoluto qualunque libertà di scelta, comporta un impellente assillo, tale da compromettere fortemente la libertà contrattuale della persona"* [Cass. pen. Sez. II 16 marzo 2016, n. 10795];

- in questo senso la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "*Al fini dell'integrazione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, lo stato di bisogno non va inteso come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, bensì come una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, tale da limitare la volontà della vittima e da indurla ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose.*" (Cass., Sez. 4 - , Sentenza n. 24441 del 16/03/2021 Cc. (dep. 22/06/2021) Rv. 281405 - 01, In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento impugnato che aveva ravvisato lo stato di bisogno

nella condizione di difficoltà economica delle vittime, capace di incidere sulla loro libertà di autodeterminazione, trattandosi di persone non più giovani e non particolarmente specializzate, e quindi prive della possibilità di reperire facilmente un'occupazione lavorativa);

- è importante evidenziare che il legislatore, con specifico riferimento al concetto di sfruttamento, nel terzo comma del nuovo art. 603 bis c.p. ha illustrato le condizioni "indice" di sfruttamento dei lavoratori, ovvero ha individuato, con valenza esemplificativa e non esaustiva delle possibili situazioni di sfruttamento verificabili, una serie di situazioni fattuali col fine di agevolare il compito del giudice nel riconoscimento della condizione di sfruttamento lavorativo; in particolare, ai sensi dell'art. 603 bis co. 3 c.p., costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni (si evidenzia come, ai fini della presenza di una situazione di sfruttamento, sia sufficiente la presenza di anche una soltanto delle condizioni rappresentate):

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato. Sul punto si segnala la recente pronuncia della cassazione, secondo cui: *"Ai fini della configurabilità del reato di intermediazione illecita e di sfruttamento del lavoro, l'indice di sfruttamento del lavoratore costituito, ex art. 603-bis, comma terzo, n. 1), ultima parte, cod. pen., dalla retribuzione "sproporzionata rispetto alla quantità e alla qualità di lavoro prestato", deve tener conto delle effettive mansioni svolte, delle condizioni di lavoro, dell'orario lavorativo, dell'assenza di pause, di riposi, di ferie, tale che la retribuzione corrisposta si riveli non commisurata alla prestazione resa dal lavoratore che versi in stato di bisogno"* (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10795 del 16/12/2015 Ud. (dep. 15/03/2016 ) Rv. 266162 - 01);
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

- anche con riferimento agli indici di sfruttamento il legislatore del 2016 ha operato una serie di modifiche che potenziano l'ambito applicativo della fattispecie: quanto agli indici di cui ai numeri 1) e 2), il principale elemento di novità rispetto alla precedente formulazione è costituito dalla previsione del pagamento di retribuzioni palesemente difformi da quanto previsto dai contratti collettivi territoriali, con la precisazione che si considerano tali contratti quando stipulati dai sindacati nazionali maggiormente rappresentativi; le violazioni in materia di retribuzione e quelle relative ad orario di lavoro, riposi, aspettative e ferie devono essere "reiterate" e non più "sistematiche"; in relazione alla violazione delle norme sulla sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro di cui al n. 3), viene soppresso il riferimento alla necessità che la violazione esponga il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale; infine, quanto alla sottoposizione dei lavoratori a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti di cui al n. 4), rispetto alla norma previgente è soppresso l'avverbio "particolarmente";

- costituiscono fattispecie aggravata, la commissione del fatto con minaccia, violenza o intimidazione, l'aver agito in danno di più di tre lavoratori reclutati, o aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro;

- quanto alle violazioni della disciplina in materia di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro (art. 603 bis, comma 3 n. 3 c.p.) e alla eventuale esposizione dei lavori a situazione di pericolo (art. 603 bis, comma 4 n. 3 c.p.) viene in rilievo il sistema normativo prevenzionistico di cui al dlgs. 81/2008 ed il principio di effettività; sul punto deve evidenziarsi sinteticamente che:

- la disciplina del TU del 2008 prevede, accanto alle posizioni di garanzia originarie legali, ossia datore di lavoro, dirigente e preposto (ex art. 2 D.Lgs 81/2008), anche corrispondenti figure che esercitano di fatto gli stessi ruoli, ossia coloro che nell'ambito dell'organizzazione di lavoro, esercitano il ruolo, i poteri e la funzione, che la legge prevede normativamente per le posizioni di garanzia di diritto;

- infatti, l'art. 299 del T.U.S.L., rubricato "Esercizio di fatto dei poteri direttivi" prevede che *"...le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed*

e) [rispettivamente, appunto, il datore di lavoro, il dirigente e il preposto, N.d.A.] gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”;

- l'articolo 299 del T.U.S.L. fissa in via normativa l'equiparazione tra l'esercizio di fatto dei poteri giuridici riferiti alla qualifica datoriale e l'acquisto della corrispondente posizione di garanzia penalmente rilevante; trattasi di disposizione che conferma la centralità assegnata dal legislatore nel vigente sistema prevenzionistico al criterio dell'organizzazione e programmazione del lavoro;

- già prima che il TUSL 81/2008 formalizzasse in una specifica disposizione il principio di effettività, tale principio si era già affermato per via giurisprudenziale [Cfr., Cass. pen., sez. IV, 20 giugno 2006, n. 38428, Puglisi; Cass., Sez. 4, Sentenza n. 10704 del 07/02/2012 Ud. (dep. 19/03/2012 ) Rv. 252676 – 01 "In tema di infortuni sul lavoro, la previsione di cui all'art. 299 D.Lgs. n. 81 del 2008 (rubricata esercizio di fatto di poteri direttivi) - per la quale le posizioni di garanzia gravano altresì su colui che, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti al datore di lavoro e ad altri garanti ivi indicati - ha natura meramente ricognitiva del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite e consolidato, per il quale l'individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale. Ne deriva che la codificazione della c.d. 'clausola di equivalenza avvenuta con il predetto D.Lgs. n. 81 del 2008 non ha introdotto alcuna modifica in ordine ai criteri di imputazione della responsabilità penale concernente il datore di lavoro di fatto, i quali sono, pertanto, applicabili ai fatti precedenti all'introduzione dell'art. 299 D.Lgs. n. 81 del 2008, senza che ciò comporti alcuna violazione del principio di irretroattività della norma penale”];


- dunque, come correttamente osservato, il principio di effettività finisce per rappresentare, da un lato, un "criterio per ampliare" il quadro dei soggetti attivi della posizione di garanzia e, dall'altro, costituisce un "criterio interpretativo" per individuare nel singolo caso dato il reale titolare della posizione di garanzia, a fronte del danno conseguente all'esposizione al rischio lavorativo;

- venendo poi brevemente ad analizzare i rapporti tra l'art. 2 del dlgs. 81/08 (garante datoriale legale) e art. 299 dlgs. cit. (garante datoriale di fatto), può osservarsi che mentre la nozione legislativa di datore di lavoro (art. 2 lett. b) ha come referente operativo un contesto di lavoro "fisiologico", nel quale cioè alla qualifica formale segue l'effettivo esercizio dei poteri gestori, la clausola di equiparazione espressa (art. 299) ha la funzione di estendere la responsabilità a carico delle posizioni di garanzia originarie che operano in realtà imprenditoriali caratterizzate da profili "patologici", ossia che si caratterizzano per la mancata coincidenza tra il soggetto ritualmente investito della qualifica, e il soggetto in concreto impegnato nella gestione dell'impresa; ed è proprio in relazione a tali ultime realtà organizzative caratterizzate da "patologia" che il principio di effettività svolge al contempo la funzione di "clausola di equivalenza", per estendere la posizione di garanzia, e la conseguente responsabilità, in capo a soggetti privi di investitura legale, appunto il garante di fatto.

#### §§§

- nel caso di specie, **quanto alla sussistenza di una indagine penale per il reato di cui all'art. 603 bis c.p., l'organo proponente riferisce quanto segue** (si riporta di seguito in carattere grafico diverso la proposta nella parte di interesse):

#### Proposta p. 12:

"....Rileva a questo punto svolgere alcune considerazioni più mirate con riferimento alla parte della fattispecie di cui all'art. 603 bis 1 co. n.2) c.p., che costituisce veste giuridica del fatto per cui si procede nei confronti di QU Guojie,  ossia la condotta di colui che utilizza, impiega o assume manodopera in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno del lavoratore.



È proprio con riferimento a questa parte della condotta tipica che dovrà essere valutato il quadro dei gravi indizi raccolti con riferimento alla vicenda investigativa relativa al procedimento RGNR 5065/23, in cui viene in rilievo, infatti, non tanto il ruolo del caporale, bensì quello del datore di lavoro che sfrutta il lavoro approfittando dello stato di bisogno delle vittime, i lavoratori, soggetti passivi del reato.....”.

Proposta p. 14:

“...I requisiti richiesti dalla fattispecie di cui all'art. 603 bis co.1 n.2), ossia la riferibilità soggettiva al datore di lavoro, la condotta di approfittamento dello stato di bisogno di lavoratori, e lo sfruttamento della prestazione lavorativa di questi ultimi, ricorrono nella vicenda che ci occupa, ossia la gestione di entrambe le realtà imprenditoriali oggetto di indagine: la [REDACTED].”.

Proposta pp. 4-9

“...La ricostruzione delle fonti di prova, emerse nel corso delle indagini relative al procedimento penale RGNR 5065/23, passa attraverso la suddivisione delle investigazioni in due porzioni temporali ben distinguibili. Gli elementi investigativi più significativi, relativi alla prima fase di indagine, sono ricavabili dalla lettura congiunta di due informative di polizia giudiziaria, entrambe redatte dalla Polizia municipale di Prato, ufficio PISSL di Prato e Nucleo Pef della Guardia di Finanza di Prato, datate, rispettivamente 26.06.2024 e 22.05.2025.

L'attività, invero, ha palesato l'esistenza, in capo ai gestori del complesso imprenditoriale [REDACTED], con i ruoli che di seguito si indicheranno, di un sistema produttivo profondamente caratterizzato dallo sfruttamento di manodopera; sistema, quest'ultimo, che, nel corso delle stesse investigazioni, ha visto il mutamento – meramente formale – dell'impresa “matrice di sfruttamento”: inizialmente ditta individuale [REDACTED], rivelatasi essere una mera prestanome; successivamente [REDACTED].

Merita precisare, peraltro, come l'attività di impresa, svolta attraverso canoni anticoncorrenziali e permeata di comportamenti delittuosi, ha avuto come beneficiario anche un soggetto imprenditoriale di rilevante entità come [REDACTED] segno, quest'ultimo, evidente della potenza produttiva messa in atto dagli odierni indagati, possibile solo per il tramite dello sfruttamento di manodopera con i canoni dell'art. 603 bis c.p..

La presente attività di indagine deve la sua genesi al controllo ispettivo svolto da personale dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Treviso – Belluno in data 19/06/2023 presso la ditta [REDACTED] di [REDACTED] con sede a F [REDACTED].

Si trattava, nello specifico, di un controllo svolto nell'ambito del progetto di vigilanza ALT Caporalato D.U.E., in occasione del quale gli operanti rilevavano una serie di criticità di carattere prevenzionistico e giuslavoristico.

Nello specifico, durante il controllo la p.g. riscontrava che ben 5 dei 15 lavoratori identificati [REDACTED] [REDACTED] – risultavano operare ancorché non regolarmente assunti e, inoltre, i primi 3 erano anche irregolari sul territorio nazionale in quanto sprovvisti di permesso di soggiorno.

Per quanto concerne gli aspetti prevenzionistici, stando ai rilievi svolti, era emerso che il datore di lavoro non aveva provveduto affinché tutti i lavoratori addetti allo svolgimento delle proprie mansioni fossero adeguatamente informati e formati in relazione ai rischi lavorativi (violazione punita dagli artt. 36 e 37 D. Lgs. 81/08 e smi) e fosse preventivamente verificata la propria idoneità sanitaria (violazione punita dagli art. 18 D. Lgs. 81/08 e smi).



Inoltre, la p.g. accertava la violazione di cui all'art. 64 c. 1 lett. a) D. Lgs. 81/08, in quanto i locali di lavoro non erano stati sottoposti a scrupolosa pulizia al fine di assicurare condizioni igieniche adeguate, data la presenza di polvere e peluria tessile.

Gli approfondimenti ispettivi, svolti anche mediante l'acquisizione di sommarie informazioni testimoniali da parte delle maestranze, permettevano altresì di ravvisare un iniziale *fumus delicti* in ordine al reato di sfruttamento lavorativo.

Infatti, il lavoratore "in nero" ██████████, a precise domande rispondeva asserendo che la sua paga giornaliera era pari a 35 euro a fronte di un impegno lavorativo pari a 12 ore di lavoro/die, 7 giorni su 7, intervallato da 2 pause di pochi minuti ciascuna, restituendo così una paga oraria ben inferiore a 4 euro.

Sulla base delle predette prime risultanze, dunque, l'ufficio scrivente delegava al gruppo Anti Sfruttamento della ASL Toscana Centro e all'U.O. Investigativa della Polizia Municipale una serie di approfondimenti investigativi.

Prima di procedere con la narrazione delle attività svolte (nonché delle relative risultanze) rileva rappresentare che nel frattempo, uno dei lavoratori identificati nel corso del summenzionato controllo, ██████████ veniva raggiunto dagli operatori sociali afferenti al Progetto ██████████, in tale ambito, veniva escusso dagli operanti dell'AUSL il 3 febbraio 2024.

Il lavoratore – che nel frattempo era stato formalmente assunto presso ██████████ con contratto di lavoro part time da 20 ore settimanali con decorrenza dal 01/12/2023, ossia ben 6 mesi dopo il controllo ITL – forniva importanti dettagli informativi in ordine alla propria posizione sociale, economica e lavorativa.

Dettagli che confermavano il narrato già reso da ██████████ (sul punto paragrafo 3.2 nota AUSL prot. 123473 del 26/06/2024).

In punto di riferibilità soggettiva dei fatti di reato, il ██████████ riconosceva quali vertici aziendali ██████████ e suo figlio ██████████, di contro, nonostante i suoi 16 mesi di esperienza lavorativa presso ██████████, non individuava la titolare firmataria ██████████ ancorché nel fascicolo fosse riportata anche la sua foto.

Anche l'attività di OCP posta in essere dalla p.g. delegata, inoltre, confermava l'esistenza di copiosa attività lavorativa presso il predetto sito produttivo (sul punto paragrafo 3.4 della nota prot. 123473 del 26/06/2024).

Il 09/05/2024, alle ore 15:45, operatori del Dipartimento della Prevenzione, inconsapevoli delle indagini esistenti nei confronti della ██████████ eseguivano un controllo ispettivo presso la citata impresa; tale ispezione (cfr. paragrafo 3.5 e allegato 7 nota di Pg prot. 123473 del 26/06/2024), pur non evidenziando la sussistenza di macroscopiche violazioni in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, consentiva di ricavare altri importanti riscontri in ordine:

- alla sistematica assenza in loco della titolare firmataria, colmata nella circostanza da ██████████ da suo figlio ██████████
- alla correlazione imprenditoriale tra la ██████████ e la confezione ██████████ dato che il ██████████ nel comunicare il suo luogo di residenza, indicava quello di via ██████████ lo stesso nel quale era in precedenza attiva la ██████████ prima che la stessa si insediasse presso il sito poi occupato dall'█████████, ciò, anche in ragione del fatto che, attraverso l'analisi della documentazione relativa a precedenti accessi svolti presso la ██████████ era emersa un'invariata disposizione degli ambienti interni e dei macchinari adoperati.

Al fine di rilevare i volumi di affari della ██████████, nonché i principali soggetti committenti, l'AUSL acquisiva dalla Guardia di Finanza le relative fatture, sia attive che passive, la cui analisi ha confermato un importante rapporto di interessi con svariate imprese, tra le quali anche il noto marchi ██████████ spa.

Successivamente l'attività di indagine veniva implementata mediante l'utilizzo di telecamere poste su pubblica via.

L'avvio dell'attività di registrazione, però, coincideva con un sostanziale mutamento degli assetti aziendali.

Infatti, come relazionato nella nota del 25/10/2024, a far data dal 06/09/2024, la [REDACTED] cessava la propria attività e, presso il sito di interesse investigativo, subentrava una nuova impresa, la ([REDACTED])

Trattasi, tuttavia, di mutamento formale cui non faceva seguito una variazione di natura sostanziale.

Infatti, l'analisi della visura camerale della nuova impresa, e l'esame dei rapporti di lavoro, faceva ipotizzare una soluzione di continuità aziendale meramente di facciata, dato che il fulcro societario era comunque riconducibile alla famiglia QU – nello specifico, le quote del capitale sociale erano ripartite tra [REDACTED] sua madre [REDACTED], con costei anche amministratrice unica dell'impresa – e il raffronto tra le maestranze assunte aveva rimarcato il passaggio di alcuni lavoratori dalla ditta cessata a quella subentrata.

Inoltre, dei 5 soggetti in quel momento assunti, solo una di loro – [REDACTED] poteva vantare un contratto di lavoro a tempo pieno, a testimonianza del ricorso, anche in tal caso, al c.d. "lavoro grigio", attuato mediante formalizzazione di contratti part time che, però, come si vedrà al paragrafo 5, non hanno trovato riscontro con l'effettivo impegno lavorativo svolto.

In estrema sintesi, era mutata solo l'azienda ivi operante mentre tutto il resto era rimasto pressoché invariato.

Il 27/11/2024, a monitoraggio tecnico in corso, la p.g. operante eseguiva un controllo ispettivo, le cui risultanze sono dettagliatamente riportate nella relativa annotazione del 06/12/2024.

L'ispezione, alla quale prendevano parte (fingendosi operatori AUSL) anche i militari della Guardia di Finanza, forniva importanti riscontri, non solo in ordine alla condotta illecita di sfruttamento, ma anche in relazione alla riferibilità gestionale, al rapporto di correlazione con la cessata [REDACTED] e all'individuazione dei soggetti giuridici committenti, consentendo di:

- raccogliere le generalità e fotografare i soggetti rilevati all'interno del sito produttivo;
- rilevare reati di natura contravvenzionale in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- individuare i soggetti committenti, per conto dei quali veniva posta in essere la produzione dei capi di abbigliamento, in particolare la [REDACTED] [REDACTED] pa, i cui capi di abbigliamento erano in lavorazione;
- rilevare elementi utili per ritenere che la [REDACTED] srl, attiva a far data dal 04/09/2024, fosse mera prosecuzione della ditta [REDACTED] [REDACTED];
- raccogliere i narrati dichiarativi da parte di alcuni dei presenti, constatando una sostanziale reticenza in riferimento alle reali condizioni lavorative ed evidenziando il mancato svolgimento dei corsi di formazione ex art. 37 T.U. da parte di lavoratori, ancorché ignari possessori delle relative attestazioni;
- rilevare altri eventuali spunti investigativi utili ai fini della presente indagine, come ad esempio diari di lavoro *et similia*.

Con riferimento ai soggetti ivi operanti, durante il controllo venivano generalizzati:

- 1) [REDACTED] titolare dell'impresa e coniuge di [REDACTED]
- 2) [REDACTED] coniuge della [REDACTED] non formalmente assunto;
- 3) [REDACTED] assunta a far data dal 15/10/2024 con contratto di lavoro PT da 20 h/w ;
- 4) [REDACTED] assunta a far data dal 07/09/2024 con contratto di lavoro PT da 20 h/w;
- 5) [REDACTED] assunto a far data dal 07/09/2024 con contratto di lavoro PT da 20 h/w;

- 6) [REDACTED] figlio di [REDACTED] nonché compagno di [REDACTED] sopraggiunto con quest'ultima poco dopo che gli scriventi si introducevano all'interno del sito;
- 7) [REDACTED] compagna del [REDACTED] assunta presso la ditta atten- zionata a far data dal 19/09/2024, l'unica a poter disporre di un contratto di lavoro F.T..

A questi soggetti deve inoltre aggiungersi un altro, nello specifico una donna cinese (che, poco prima dell'accesso, veniva notata allontanarsi dal sito a bordo di una bici), riconosciuta da uno dei militari della GdF (in quel periodo impegnato nella visione dei filmati) in [REDACTED], una delle lavoratrici della ditta in argomento.

Per quanto attiene gli aspetti prevenzionistici, invece, L'AUSL ravvisava la mancata manutenzione delle attrezzature di lavoro e l'utilizzo di macchinari privi non rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle norme comu- nitarie (Direttiva Macchine nr. 2006/42 CE).

Con riferimento alla committenza, analogamente a quanto già riscontrato in precedenza, gli operanti rilevavano la presenza di numerosi capi finiti posti su appositi stender e riportanti in etichetta il noto marchio [REDACTED], nonché numerosi documenti di trasporto e altri reperti manoscritti riconducibili alla citata azienda.

Il controllo, inoltre, consentiva di raccogliere elementi tali da poter confermare la sussistenza di modalità retributive a "cottimo", ovverosia parametrize in funzione del numero di pezzi prodotti.

Tra questi rileva in particolare un cartoncino, rinvenuto nei pressi di un asse da stiro, sul quale erano apposti i dati numerici dei capi stirati nelle date del 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 e 27 novembre 2024 e, per ogni data, il relativo importo unitario che varia da 0.20 a 0.13 centesimi.

In relazione alla soluzione di continuità solo formale tra le imprese succedutesi nell'ultimo periodo presso il sito di [REDACTED], rilevano altre informazioni, tra le quali giova rammentare:

- la presenza di alcuni appunti manoscritti, segnatamente riportati su un diario, che si riferivano ve- rosimilmente a pagamenti effettuati negli anni 2022, 2023 e 2024 e, in calce, si poteva riconoscere la firma di [REDACTED] (uno dei lavoratori dell'impresa);
- la corrispondenza gestionale, vista la riproposizione del medesimo assetto verticistico in essere presso la [REDACTED];
- la presenza di attrezzature (come appunto il carrello elevatore marc [REDACTED] 11470492N e il banco da taglio [REDACTED] già rilevate durante l'accesso ispettivo del 09/05/2024 avente a oggetto la [REDACTED] e altri elementi, riconducibili alla precedente ditta [REDACTED] come a esempio le stesse grucce utiliz- zate per appendere gli abiti, che riportavano la scritta [REDACTED];
- le asserzioni dello stesso [REDACTED], il quale pur cercando di convincere gli operanti della sua com- pleta estraneità con la precedente impresa, nel rispondere ad alcune domande rivolte dalla p.g. poneva in evidenza sostanziali contraddizioni. Si cita ad esempio il caso delle attrezzature di provenienza extra UE oggetto di contestazione, in merito alle quali, nel rispondere alla domanda posta dallo scrivente il QU riferiva *... "le abbiamo comprate da qualche anno"*.

Nel corso degli accertamenti, venivano inoltre sentiti a s.i.t., i lavoratori [REDACTED] i quali, seppur mantenendo un atteggiamento di reticenza in ordine al loro effettivo impegno lavorativo, attenendosi difatti al dato contrattuale (ampiamente smentito dal registrato delle telecamere di cui si è detto in precedenza), hanno oltremodo raccontato di una gestione di carattere familiare posto in essere dalla famiglia [REDACTED] (che comprenderebbe non solo il [REDACTED] la moglie [REDACTED] e il loro figlio [REDACTED] ma anche la moglie di quest'ultimo, [REDACTED], alla quale sia demandata la gestione della fase di creazione dei modelli.

Il 12/02/2025, al fine di procedere alla notifica del verbale di prescrizioni per i reati riscontrati il 27/11/2024, l'AUSL eseguiva un nuovo accesso presso il sito di interesse investigativo con contestuale raccolta delle generalità e, analogamente avveniva nel corso del sopralluogo di rivisita del 25/03/2025 quando l'AUSL ravvisava altresì la mancata ottemperanza alle violazioni impartite.

In definitiva, l'integrazione delle fonti di prova acquisite nella prima fase di indagine restituiva un quadro probatorio che portava a considerare il contesto imprenditoriale in argomento già caratterizzato da una profonda condizione di sfruttamento.

Apparivano sussistere, infatti, tutti gli indici di sfruttamento lavorativo positivizzati dal legislatore (retribuzioni sotto soglia minima legale, anche per remunerare il c.d. lavoro a cottimo, turni di lavoro abnormi, senza riposo settimanale, impiego di manodopera clandestina e in nero, gravi carenze prevenzionistiche ecc.) ed attuati, peraltro, in un contesto imprenditoriale nel quale, per diverso tempo, insisteva una gestione occulta (in particolare con la [REDACTED] e, che, comunque, nel tempo, anche con l'attuale [REDACTED] s.r.l., ha dimostrato spiccate capacità di reiterazione.

Un contesto delinquenziale, quello sopra descritto, che vedeva coinvolti [REDACTED] la sua compagna/coniuge [REDACTED] quali, con distinzione di compiti e funzioni, risultavano essere prima gestori occulti della [REDACTED] e, successivamente, della subentrata ditta [REDACTED] srl.

La fotografia che l'analisi dei filmati captati dalla telecamera ha restituito dimostra, peraltro, che, presso il sito di via [REDACTED] venivano impiegate maestranze in numero superiore rispetto alla forza lavoro legale, talune anche prive di permesso di soggiorno (vedasi le maestranze identificate in occasione del controllo ITL del 19/06/2023), per turni di lavoro da 12/13 ore circa al giorno, tutti i giorni della settimana, con brevi pause per la consumazione del pasto.

Lo schema riproposto presso la subentrata [REDACTED] è sostanzialmente identico rispetto a quello attuato presso la precedente [REDACTED] così come i soggetti agenti, i luoghi, le attrezzature, i committenti (tra i quali rileva il marchio [REDACTED] pa) e quota parte del personale.

La seconda fase delle indagini ha avuto inizio con l'esecuzione della perquisizione, anche informatica, emessa da questo ufficio nei confronti di [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED].

Gli esiti del suddetto mezzo di ricerca della prova, invero, hanno consentito la cristallizzazione di un quadro indiziaro a carico degli indagati, connotato da particolare gravità e solidità.

In particolare, gli esiti dell'attività di perquisizione, confluiti nella nota di p.g. prot. 167591 del 3.10.2025, restituivano ulteriori e granitiche evidenze circa la sussistenza di una stabile organizzazione del lavoro, all'interno della [REDACTED] s.r.l., connotata da logiche di puro sfruttamento lavorativo, in totale aderenza al fatto tipico descritto dall'art. 603 bis c.p.

La p.g. operante, invero, salve le specificazioni che verranno esposte nei paragrafi che seguono, rinveniva copiosa documentazione comprovante sia la riferibilità della gestione a [REDACTED] sia l'esistenza di prassi lavorative fuori da ogni contesto di legalità.

Anche la situazione relativa alla sicurezza dei luoghi di lavoro, inoltre, presentava ulteriori criticità, essendo state rinvenute problematiche confluite nella c.n.r. del 23.09.2025, sia sotto il profilo del reiterato impiego di macchinari



Sulla riferibilità soggettiva della condotta illecita

Gli elementi di prova raccolti dimostrano la sussistenza inequivoca di gravi indizi di colpevolezza a carico di tutti gli indagati.

La riferibilità soggettiva concorsuale della condotta illecita impone però di delineare ruoli e compiti distinti fra di loro. Un contesto delinquenziale, quello sopra descritto, che vedeva coinvolti [redacted] a sua compagna/coniuge [redacted] i quali, con distinzione di compiti e funzioni, risultavano essere prima gestori occulti della [redacted] e, successivamente, della subentrata ditta [redacted] r.l.

Proprio dall'analisi dei ruoli degli imprenditori occulti e dal combinato contributo penalmente rilevante dell'imprenditore formale deve dunque prendere e mosse la ricostruzione delle emergenze investigative al fine di dimostrare la corretta riferibilità soggettiva della condotta illecita.

[...]

Ebbene, alla luce delle già menzionate considerazioni, nessun dubbio può sussistere sui ruoli attribuiti agli indagati.

Come riportato dalla stessa p.g. operante, invero, l'attività di perquisizione ha portato al rintraccio di copiosa documentazione in grado di comprovare, oltre al dato dichiarativo offerto dalle persone offese – richiamato nei paragrafi che precedono – la riferibilità soggettiva tanto della [redacted] quanto della [redacted] in capo a tutti e quattro gli indagati.

Entrando nel dettaglio, infatti, all'interno del sito produttivo, nonché all'interno del domicilio di [redacted] nonché all'interno dell'autovettura del primo, sono stati rinvenuti i seguenti documenti, attinenti, rispettivamente, alla riferibilità soggettiva delle imprese che nel tempo hanno operato presso il sito produttivo di via [redacted] [redacted], e all'ingerenza gestionale degli indagati presso altre imprese emerse nel corso delle indagini.

Quanto al primo gruppo di documenti:

- Rep. D) trattasi di bilancio di verifica infra-annuale relativo al periodo compreso dal 01 gennaio al 30 aprile dell'anno 2022 e riferito a [redacted] (titolare firmatario della [redacted]; reperto rinvenuto nel veicolo FIAT FREEMONT tg. [redacted]
- Rep. QQ) trattasi di delega del 03/07/2023 di [redacted] favore di [redacted] relativa ad alcuni chiarimenti con Alia; reperto rinvenuto all'interno della sede aziendale;
- Rep. RR) nr. 2 stampe di bonifici bancari della [redacted] di cui uno presentato da [redacted]; nello specifico: il bonifico datato 14/12/2018 avente come causale "pagamento affitto mese dicembre 2018" ed importo di 3.800 euro, e il bonifico del 14/01/2019 disposto dalla ditta [redacted] e presentato da [redacted] in favore della ditta [redacted] avente come importo 6.000 euro ([redacted] [redacted] X, ad indicare una possibile delega che autorizza [redacted] ad operare sui conti di aziende non a lui formalmente intestate (aspetto che denota la verosimile sussistenza di specifiche deleghe);
- Rep. FFF), composto da vari sotto reperti rinvenuti all'interno della camera da letto del domicilio abitativo di [redacted] e di sua moglie [redacted] tra cui in particolare: l'agenda contenente altri documenti sfusi (bollette ecc., riconducibili a [redacted] e altri soggetti); ricevute di pagamento bollette energia elettrica e tasse rifiuti, intestate a [redacted] (ossia il titolare formale della [redacted] [redacted];

- Rep. GGG), anch'esso composto da vari sotto reperti rinvenuti all'interno della camera da letto del domicilio abitativo di [REDACTED] e di sua moglie [REDACTED] (all'interno di uno sgabello contenitore), tutti sostanzialmente riferibili anche in questo caso a [REDACTED] della [REDACTED] nonché contratti di locazione, tra i quali anche quello del dormitorio di [REDACTED] [REDACTED], distinte di bonifici bancari (anche in questo caso emessi dalle imprese precedenti alla [REDACTED] e dunque intestate a soggetti terzi) e verbali di contestazione e accertamento, note di accesso ecc. relativi a violazioni riscontrate a carico della [REDACTED];

Quanto secondo gruppo di documenti:

- Rep. N) duplice copia dell'atto notarile in originale datato 04/10/2022 a firma del notaio A [REDACTED] [REDACTED] attestante la costituzione della società a responsabilità limitata semplificata denominata [REDACTED] E;
- Rep. S) e T), trattasi di atto di designazione degli incarichi aziendali relativi alla ditta [REDACTED] [REDACTED] avente sede a Senigallia (luogo di provenienza di [REDACTED] datata 11/06/2025, e di copertina del DVR aziendale della ditta in argomento.

Anche l'attività di perquisizione informatica sui dispositivi in uso a tutti e quattro gli indagati, invero, ha portato ulteriori riscontri circa la loro intraneità ai fatti di reato.

Rileva evidenziare, infatti, che l'analisi effettuata attraverso la ricerca mediante parole chiave ha restituito numerose risultanze (sovente tra loro ridondanti), che nella loro associazione, evidenziano:

- l'apporto materiale fornito nella gestione delle imprese attenzionate dall'indagine da parte di [REDACTED] visto che molteplici dati di interesse sono apparsi sui loro devices;
- il duraturo rapporto di interessi commerciali tra gli indagati e [REDACTED] spa, rapporti che risalgono sin dai tempi della [REDACTED];
- l'ingerenza di tutti i componenti del nucleo familiare ([REDACTED] inclus [REDACTED] e [REDACTED]) nella gestione "occulta" della [REDACTED] dato che sui loro devices sono stati rinvenuti svariati documenti relativi alla [REDACTED] [REDACTED] nonché della [REDACTED] srl, nuova impresa emersa durante la perquisizione, anch'essa formalmente non riconducibile agli indagati.

Tali documenti, come evidenziato anche nel paragrafo 2 della nota di p.g. del 3.10.2025, hanno riguardato anche [REDACTED] [REDACTED] spa e sono stati funzionali per comprendere i volumi di affari e i relativi margini di guadagno.

#### Sulla condotta di sfruttamento lavorativo.

La complessa attività espletata nel corso delle indagini svolte in seno al procedimento penale [REDACTED] ha permesso la raccolta di copiose fonti di prova in relazione alla sussistenza degli elementi del fatto tipico dello sfruttamento lavorativo.

Sul punto, invero, si richiama, in primo luogo, quanto già esposto nel pregresso punto 1.

Avuto riguardo a quanto meglio specificato nella parte dedicata alla configurabilità in diritto del nuovo delitto di sfruttamento lavorativo, inoltre, è d'uopo evidenziare come nella vicenda che ci occupa ricorrano plurimi indici di sfruttamento di cui all'art. 603 bis co. 3 c.p.

In primis sussiste l'indice di cui al n. 1) del 3° comma, ossia la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali, o comunque sproporzionato rispetto alle quantità e qualità di lavoro prestato.

Merita precisare, peraltro, che la suddetta modalità di retribuzione è stata ovviamente corrisposta in contanti, secondo una modalità che è del tutto vietata dalla legge, ma necessaria per non rendere tracciabile a posteriori il rapporto di lavoro irregolare. **Una modalità assolutamente vietata dalla Legge n. 205/2017.**

Si tratta di una paga che è servita a remunerare un lavoro che si è protratto anche per 13 ore al giorno, e nella maggior parte dei casi 7 giorni su 7, in modo continuativo anche il sabato e la domenica.

Per quanto riguarda i lavoratori non assunti, è oltremodo evidente che l'assenza di un contratto abbia inciso negativamente anche nella determinazione della retribuzione spettante ai lavoratori impiegati, che da un lato non sono stati pagati con bonifico e dall'altro non si sono visti riconosciuti gli accantonamenti previdenziali, con corrispondente ingiusto vantaggio patrimoniale (in termini almeno di risparmio di spesa) della parte datoriale.

Una modalità quella del "cottimo", non solo non consentita per lavorazioni tipo quelle fotografate dalla presente indagine, ma di per sé indicativa di volontà illecita da parte dei gestori dell'impresa.

In secondo luogo, sussiste l'indice di cui al n. 2) del 3° comma, ossia la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie.

Si è già detto che dall'analisi delle telecamere installate all'esterno dei luoghi produttivi delle società *de quibus* è stato possibile corroborare le dichiarazioni dei lavoratori in ordine ai tempi di lavoro.

Il dettaglio delle informazioni testimoniali consente per ciascuno dei lavoratori di fornire la misura del *quantum* di sfruttamento soggettivo.

Tale sfruttamento è stato reiterato per mesi, così come richiede l'interpretazione più rigorosa della norma in ordine all'indice in oggetto.

Le indagini hanno altresì confermato che tali violazioni non sono soltanto reiterate – come richiesto dalla norma incriminatrice – ma addirittura sistematiche.

Le dichiarazioni rese inizialmente da [REDACTED] e da [REDACTED] hanno infatti trovato riscontro e conferma.

Le due persone offese, infatti, avevano fin da subito parlato di un impegno lavorativo di circa 12 ore al giorno tutti i giorni della settimana, con brevi pause utilizzate per la consumazione del pasto, che avveniva sempre e comunque nei luoghi deputati alle lavorazioni.

I giorni di festa non erano in alcun modo retribuiti, così come le assenze per malattia.

Questo, non solo per i lavoratori in nero, ma anche per quelli che come loro disponevano di un contratto part time.

Le suddette affermazioni, invero, oltre al dato dichiarativo offerto dalle persone offese, dai servizi di OCP e dalla visione delle telecamere installate su pubblica via, poggiano anche sui seguenti reperti individuati durante la perquisizione dell'1 luglio 2025.

In particolare:

- Rep. V): trattasi di quaderno rinvenuto nei pressi della postazione da stiro, e pertanto ritenuto attuale (anche in ragione dei dati in esso riportati); esso rendiconta la produzione svolta (verosimilmente i capi stirati) nel periodo relativo ai mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno, anche in occasione di giorni festivi e super festivi (vedasi annotazione rimessa in allegato). La produzione giornaliera media si assesta intorno agli 818 capi e un importo medio, per ogni capo lavorato, che oscilla da un minimo di 13 centesimi a un massimo di 22 centesimi;
- Rep. W): trattasi di reperto del tutto analogo a quello rilevato in occasione del controllo ispettivo del 27/11/2024 (all'epoca rinvenuto nel medesimo luogo di rinvenimento del precedente reperto V). Pur non essendoci alcun riferimento all'anno di compilazione (anche si ritiene essere contestualizzabile al corrente anno 2025), rileva notare che esso ripropone la rendicontazione giornaliera della produzione svolta (nel caso di specie, per le analoghe motivazioni, si ritiene trattarsi di capi stirati) anche per più di 17 giorni consecutivi, così da includere anche i week end; anche in questo caso, gli importi unitari indicati sono coerenti con quanto riscontrato dall'analisi del reperto V);
- Rep. A) buoni di consegna prestampati, tutti relativi al 2025, compilati anche in giorni festivi e super festivi e riportanti la firma di "[REDACTED]", ossia "[REDACTED]" dipendente a tempo parziale (20

ore settimanali contrattuali) che, verosimilmente, prestava la propria opera professionale in quelle giornate;

- Rep. G) un reperto "datoriale" che fornisce plurime evidenze, con riguardo: alle modalità di erogazione della retribuzione a mezzo bonifico e/o contanti, (in alcuni casi, per alcuni pagamenti si notano distinzioni tra quelli corrisposti in contanti e quelli mediante bonifico, come appunto rilevato a pag. 12: 01/06-30/06 bonifico: 686,00, contanti: 1714,00); ad eventuali anticipi di denaro; all'inquadramento contrattuale (es. "Part-time"); alle lavorazioni extra e, infine, alle decurtazioni di importi a seguito di assenze da lavoro;

- Rep. X), in particolare il quaderno 1, un reperto che la p.g. operante ritiene, visto il contenuto, possa essere stato compilato da un lavoratore. Le pagine, redatte in forma manoscritta, riportano il medesimo schema: in alto a sinistra è indicato, mediante caratteri cinesi, il mese di riferimento, annotazione che, come già evidenziato, compare unicamente per i mesi di dicembre e gennaio. Subito al di sotto è riportata una colonna recante il numero del mese e, più in basso, una sequenza che comprende i codici articolo, operazioni di addizione, il segno di uguale e l'importo totale risultante dal calcolo.

Le cifre oggetto di tali operazioni matematiche rappresentano con ragionevole certezza il numero di pezzi prodotti quotidianamente per ciascun codice articolo. Nella parte destra della pagina, infine, i risultati delle addizioni vengono moltiplicati per il prezzo unitario (che varia da 6 a 13 centesimi), al fine di determinare l'importo complessivo.

Talvolta, in sostituzione del codice articolo, è riportato un riferimento descrittivo del capo espresso in caratteri cinesi, ad esempio, "giacca", "panta" o "bottoni del panta".

Questa modalità di registrazione basata sul conteggio dei pezzi e sulla loro valorizzazione economica, dimostra che trattasi di un quaderno redatto secondo le logiche del pagamento a cottimo, in cui il compenso è direttamente proporzionale alla quantità di prodotti realizzati;

- Rep. X), in particolare il quaderno 2, un altro reperto di natura datoriale, che riporta le spese sostenute e si riferisce in particolare a caratteri cinesi così traducibili: "pagato stipendio cinese uno", "pagato stipendio "nero" uno", "pagato al lavoratore stipendio momentaneo", "pagamento grucce contanti", "pagato stipendio a quello che stira in contanti", "pagato al lavoratore manuale cinese", "pagato al dipendente che fa i bottoni", "pagato a un dipendente a mano "nero", "pagato a operaio a mano cinese", "pagato a operaio a mano "nero";

- Rep. X), in particolare il quaderno 3, anche in questo caso un reperto di natura datoriale; prendendo in considerazione la sola compilazione relativa al mese di gennaio, vista la sequenza dei giorni riportati, appare evidente che l'impiego dei lavoratori sia avvenuto in giorni festivi e superfestivi (come appunto la festività dell'Epifania);

- Rep. Y), altro documento manoscritto così strutturato: in alto al centro il mese di riferimento, al di sotto il giorno, scritto nella forma gg/mm, il codice articolo, tipologia di capo e una moltiplicazione tra cifre, nonché la relativa risultanza. L'operazione consiste in un numero seguito da un carattere cinese traducibile in "coppia" moltiplicato per un ulteriore numero, il cui risultato fornisce il totale dei pezzi lavorati. I totali sono riportati sul lato destro della pagina, suddivisi in due/tre colonne a seconda del prezzo unitario corrisposto che oscilla tra 0.03 e 0.05 cent. Tali colonne terminano con i rispettivi totali che vengono conteggiati a fine mese o a fine compilazione della pagina. Sono presenti rendicontazioni parziali così annotate: totale dei pezzi prodotti di una colonna per lo specifico importo unitario e relativa risultanza. Lo schema di conteggio degli importi parziali e totali si ripete sempre nel medesimo modo. Il reperto rendiconta la produzione svolta nei mesi di:

1. ottobre: partendo dal giorno 1 in continuità fino al 16 (inclusendo i week end del 2, 3, 9, 10, 16) e dal 24 al 31 (inclusendo i week end del 24, 30, 31);
2. novembre: tutti i giorni dal 1 al 30, inclusi i week end e la festività del 1° novembre (festa di Ognissanti);

3. dicembre: i giorni 1 e 2, dal 6 in continuità fino al 23 (incluso il giorno 8, festa dell'Immacolata Concezione ed i week end del 11, 12, 18, 19) e dal 26 al 31 (incluso i week end del 26, nonché festa di Santo Stefano);

4. gennaio: partendo dal giorno 2 in continuità fino all' 8 (incluso il 1°, nonché Capodanno e i week end del 2 e 8), i giorni 12, 13, 19, dal 22 al 25 (incluso i week end del 22 e 23) e dal 27 al 30 (incluso i week end del 29 e 30);

- Rep. Z), porzione di blocco note composto da 14 fogli manoscritti. Il reperto rendiconta la produzione svolta nell'intero mese di novembre a eccezione dei giorni 12, 26, 27 e 30 (compresa la festività di Ognissanti), senza annotazioni dell'anno di riferimento. Il reperto fornisce evidenza circa: la produzione giornaliera effettuata (il compilatore ha prodotto mediamente 863 pezzi al giorno, stima ottenuta dividendo il numero di pezzi lavorati durante il mese (22495) per i giorni di lavoro (26)); il prezzo unitario corrisposto per ogni capo lavorato oscilla da 0.13 a 0.20 centesimi; lo stipendio mensile si aggira intorno a € 3048,51.

In conclusione, le indagini hanno ricostruito pienamente le modalità illegali di organizzazione dell'attività, che si sono confermate in tutti i momenti cruciali, anche avvalendosi di maestranze in nero e, in taluni casi anche clandestine. Si è trattato, dunque, di una condotta di reiterazione oggettiva, quanto al tempo, e anche soggettiva, quanto al numero degli operai impiegati, a conferma dell'accentuato disvalore della condotta illecita.

Ricorre nella vicenda che ci occupa anche l'indice di sfruttamento lavorativo di cui al n. 3) del 3° comma dell'art. 603 bis c.p., ossia la violazione di norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.

Al riguardo rileva evidenziare, come menzionato già nel paragrafo 1, come l'indagine abbia palesato, a più riprese, la sussistenza di un critico quadro di "insicurezza" che ammantava il contesto produttivo utilizzato da [REDACTED] s.p.a..

Per meglio comprendere lo scarso livello di sensibilità dimostrato dagli odierni indagati in relazione agli aspetti prevenzionistici, appare doveroso ripercorrere nuovamente tutti gli esiti dei vari accessi ispettivi svolti durante le indagini preliminari, partendo dal controllo del 19/06/2023, quello che, alla luce delle rilevate criticità di natura prevenzionistica e giuslavoristica, ha dato origine alla prima comunicazione di notizia di reato.

In tale sede, invero gli ispettori avevano rilevato, e contestato, le violazioni connesse alla mancata formazione dei lavoratori – che, dunque, si sono trovati ad operare senza le dovute e necessarie conoscenze in relazione ai rischi lavorativi ed alle misure di prevenzione e protezione da adottare -, alla mancata verifica della loro idoneità sanitaria per lo svolgimento delle mansioni specifiche, nonché importanti carenze di natura igienico sanitaria.

All'epoca, il soggetto giuridico "ispezionato" era la [REDACTED] di [REDACTED] impresa che, come noto, pur essendo formalmente intestata a quello che si potrebbe ormai pacificamente definire un "soggetto terzo", rientrava tra le aziende ricadenti nell'alveo gestionale posto in essere dalla famiglia [REDACTED]

Ancor più rilevanti, invece, sono apparse essere le criticità emerse in occasione del controllo ispettivo del 27/11/2024, quando, nel pieno della parentesi investigativa, gli operanti AUSL accertavano la presenza di attrezzature ad alimentazione elettrica non conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, in quanto di importazione extra UE e sprovviste di marcatura CE (un requisito formale che, però, attesta la conformità del prodotto), nonché importanti carenze manutentive relative ad altri macchinari, nello specifico macchine cucitrici, sprovviste di idonea protezione della zona in cui operano gli organi di trasmissione del moto.

Sempre in tale ambito, alcuni dei lavoratori sentiti dagli operanti (in particolare [REDACTED]) avevano inoltre rappresentato di non aver fruito di corsi di formazione, sebbene, a specifica richiesta, la parte esibiva attestati di formazione riportanti i loro nominativi, facendo così emergere un possibile caso di produzione di false attestazioni.

Le criticità sopra evidenziate, determinavano l'attivazione dell'iter prescrittivo di cui al D. Lgs. 758/94, con la notifica del verbale di prescrizioni prot. 5502 del 10/01/2025<sup>1</sup>.

Quel che rileva, però, è che a seguito del successivo sopralluogo di rivisita del 25/03/2025 (finalizzato a verificare l'eventuale ottemperanza alle prescrizioni impartite) veniva appurato il permanere delle criticità che erano state oggetto di formale contestazione e, dunque, delle condizioni di rischio.

Il primo luglio 2025, contestualmente alle operazioni di perquisizione, l'AUSL procedeva a notificare, al contravvenitore [REDACTED] attestante la mancata ottemperanza alle prescrizioni impartite.

Sempre nella medesima circostanza, approfittando delle attività delegate da codesta A.G., la Pg AUSL rilevava ulteriori criticità, che divenivano oggetto di ulteriore notizia di reato ([REDACTED]).

Esse hanno riguardato in particolare macchinari e, elemento nuovo all'indagine, anche le condizioni del dormitorio di via [REDACTED], quello dal quale, durante le attività di osservazione, erano state viste uscire e/o rientrare le maestranze operanti all'interno del sito produttivo di via Galcianese/via Fioravanti.

Avuto riguardo ai primi, questo ennesimo controllo, permetteva di accertare il reiterato impiego di macchinari non conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. In buona sostanza, alle due macchine oggetto di contestazione a seguito del controllo ispettivo del 27/11/2024, e che nonostante ciò, non erano state adeguate, se ne era aggiunta una terza (avente carcassa di colore viola e scritte in lingua cinese nonché codice identificativo: [REDACTED]), anch'essa caratterizzata dalle medesime criticità delle prime due in quanto di importazione extra UE e pertanto priva di marcatura CE, elemento distintivo che denota la conformità formale e sostanziale dei macchinari.

Ricorre altresì l'indice di sfruttamento lavorativo di cui al n. 4) del 3° comma dell'art. 603 bis c.p., ossia l'aver da parte delle persone sottoposte alle indagini sottoposto i lavoratori impiegati a nero a condizioni di lavoro ed alloggiative degradanti.

Con riferimento al dormitorio, rinvenuto in via Galcianese nr. 60/D, infatti, venivano rilevate due violazioni:

- la prima relativa alle camere da letto ricavate impropriamente mediante apposizione di pannellature in materiale misto così da ottenere più spazio per ricavare stanze da destinare ai lavoratori. Una tendenza più volte rilevata nel corso di tali indagini, mirata ad incrementare le capacità ricettive di tali immobili così da poter ospitare il maggior numero possibile di operai. Una strategia chiaramente a vantaggio della parte datoriale (scientemente adottata per assicurare un maggior risparmio di spesa) e, di contro, a svantaggio dei lavoratori e delle proprie condizioni di benessere e salubrità, dato che si trovano a dover vivere in camere prive di superfici atte ad assicurare il corretto rapporto aero illuminante e in una marcata situazione di sovraffollamento abitativo;

<sup>1</sup> Atto confluito nella C.N.R. prot. 31310 del 14/02/2025, accluso al fascicolo di cui al Procedimento Penale nr. 984/2025 RGNR Mod. 21 P.M. Dott. Vincenzo NITTI.



- la seconda legata a una diffusa e marcata condizione di degrado e insalubrità generale che caratterizzava tale luogo, fortemente interessato da sporco, muffa, umidità, come si può notare osservando le foto da 5 a 16 inserite nel relativo fascicolo fotografico (*allegato 1 della nota di p.g. del 3.10.2025*).

4. Sullo stato di bisogno delle vittime ed approfittamento dello stesso da parte degli indagati imprenditori.

Il compendio investigativo sin qui raccolto lascia emergere dati inequivoci che valgono a ritenere che tutti i lavoratori – identificati e non ancora identificati dalla p.g. operante – abbiano versato in un evidente "stato di bisogno".

E invero, plurimi sono gli elementi che supportano la suddetta considerazione.

Innanzitutto vi sono circostanze di natura oggettiva: gli accertamenti svolti durante la parentesi investigativa hanno evidenziato la capacità degli indagati nell'utilizzare anche forza lavoro composta da soggetti di provenienza extra UE, in prevalenza africani.

Come emerso dai vari controlli piuttosto elevata è stata la percentuale di lavoratori privi di un regolare contratto di lavoro.

A quanto detto, inoltre, si aggiunge anche che la raccolta delle sommarie informazioni, attraverso domande mirate a ricostruire la storia attuale e pregressa dei soggetti escussi, ha inoltre consentito di addivenire ad una più accurata conoscenza della loro condizione soggettiva, evidenziano per molti di loro svariate problematiche:

1. legate alla loro condizione ab origine: nelle quali trova spiegazione il tentativo di voltare pagina effettuando una sorta di viaggio della speranza in Italia, sia per ragioni economiche che per motivi legali alla situazione socio-politica persistente in patria (come avvenuto per i lavoratori [redacted] e [redacted]);
2. affettive: nessuno di loro ha la famiglia al seguito;
3. linguistiche: nessuno di loro parla e comprende la lingua italiana (elemento questo di notevole contrasto al processo di integrazione socio/culturale)
4. economiche: il fatto che i loro congiunti (genitori, mogli, figli e fratelli) siano rimasti in terra d'origine, sovente in condizioni disagiate, li obbliga ad effettuare rimesse economiche c/o la terra d'origine limitando, di conseguenza, il proprio potere d'acquisto, con pesanti ripercussioni su ogni possibile azione tesa alla loro emancipazione sociale.

(circa le singole evidenze emerse dall'ascolto dei singoli lavoratori si richiama integralmente quanto rilevato dalla p.g. operante nelle note del 26.06.2024 e del 24.07.2025).

Le condizioni appena esposte hanno determinato per tutti i lavoratori *de quibus* il comune impellente assillo di disporre di un lavoro che, al contempo, gli consentisse di ottenere una fonte reddituale utile al sostentamento dai familiari, una sistemazione alloggiativa stabile e, in ultimo, ma non per importanza, il requisito per il rinnovo del permesso di soggiorno. Di contro, tale impellente necessità, ha inevitabilmente determinato un notevole squilibrio nell'ambito della contrattazione tra datore di lavoro e lavoratore, con quest'ultimo costretto a soggiacere alle scelte unilateralmente imposte dalla parte datoriale.

Per quanto attiene ai lavoratori di origine cinese, invece, lo stato di bisogno si è palesemente mostrato nell'estrema reticenza dagli stessi mostrata durante la loro audizione.

Si pensi alle sommarie informazioni rese da [redacted] e [redacted], i quali hanno platealmente ammesso di lavorare un numero di ore del tutto incompatibile con quanto registrato dal sistema di videoregistrazione installato da questo ufficio sulla pubblica via attigua al luogo di lavoro.

Ebbene, proprio questa reticenza è sintomatica dell'assillo di mantenere l'occupazione lavorativa – arrivando a mentire di fronte all'autorità giudiziaria -; occupazione, quest'ultima, nella quale evidentemente lo squilibrio contrattuale con i datori di lavoro è arrivato a livelli così estremi da porre in essere qualsiasi tipologia di condotta, anche

anticonservativa, posto che l'attività degli operanti avrebbe potuto portare a una regolarizzazione contrattuale dei dichiaranti, pur di mantenere il posto id lavoro.

In definitiva, dunque, tutti i lavoratori si è palesato che la scelta di accettare le condizioni imposte dal datore di lavoro è conseguenza di quell' "...impellente assillo" di occupazione, valorizzato quale indice della condizione di bisogno sin dai lavori preparatori alla riforma legislativa dell'art. 603 bis c.p.

Tutti i lavoratori oggetto dell'indagine *de qua*, dunque, debbono necessariamente essere qualificati come vere e proprie vittime che hanno accettato, costrette, di lavorare a condizioni illegali, circostanza questa che da sola rileva al fine della prova del loro stato di bisogno di lavoro.

Lavoro a tutti i costi, anche quello gestito in forma di sfruttamento organizzato da dagli indagati [REDACTED]

Lavoro da conservare al di là di ogni accertamento di vigilanza ispettiva, che si sarebbe potuto tradurre in sanzioni nei confronti del datore di lavoro, e di riflesso, produrre effetti anche nei loro confronti, privandoli di quella fonte di sostentamento economico, certamente sproporzionata rispetto alla quantità e qualità di lavoro corrisposta al loro datore.

L'approfittamento si è tradotto in una finalità illecita di lucro, nella massimizzazione dei profitti tratti dall'attività di impresa.



In sintesi, come osservato in altre analoghe vicende investigative che hanno riguardato il circondario dell'ufficio scrivente, siamo pertanto di fronte ad una situazione allarmante delle logiche di operatività del mondo di lavoro in confezioni gestite dalla comunità cinese.

Vittime del lavoro sfruttato che non possono essere considerate schiavi in senso tecnico giuridico, perché mai limitati in via assoluta nella loro libertà di movimento, ma che comunque sono risultate assoggettate ad una condizione di approfittamento altrui, quella organizzata e gestita dagli indagati.

In tale condizione di sfruttamento gli operai hanno vissuto per mesi non come persone, ma come degli automi, ripetendo in modo seriale le medesime attività gomialiere, non solo sul luogo di lavoro, ma anche fuori da detto luogo, recandosi al magazzino per poi fare rientro nel luogo di dimora, immediatamente dopo essere usciti dal luogo di lavoro, e senza bisogno di esser accompagnati dagli indagati.

Per questi soggetti non vi è nessuno margine temporale di vita personale diverso da quello svolto per 13/14 ore al giorno all'interno del luogo di lavoro.....".

### §§§

- per quanto qui rileva, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 34 dlgs. 159/11, **il Tribunale non può che prendere atto della sussistenza di un procedimento penale a carico di [REDACTED] per una ipotesi di reato di cui all'art. 603 bis c.p. (proc. pen. [REDACTED] RGNR PM Prato);**

- senza qui volersi addentrare in un giudizio di merito sulla fondatezza della ipotesi investigativa/accusatoria a carico dei soggetti "agevolati", il Tribunale valuta come serie ed affidabili le risultanze investigative illustrate dall'organo proponente; in particolare, non possono essere nutriti dubbi:

1. sulla effettiva instaurazione di un procedimento penale nei confronti di [REDACTED] (quali amministratori di fatto di [REDACTED])

2. sulla assoluta continuità tra la [redacted] e la [redacted] s.r.l.;
3. sulla riconducibilità di fatto della proprietà e della gestione delle due società agli indagati [redacted];
4. sulla ricorrenza di plurimi elementi di prova in relazione al reato di cui all'art. 603 bis 1 co. n.2) c.p. oggetto di indagine nell'ambito del proc. [redacted] PM Prato e quindi in ordine allo sfruttamento lavorativo presso il complesso imprenditoriale [redacted]

- deve quindi procedersi a vagliare la sussistenza delle ulteriori condizioni per l'applicazione dell'amministrazione giudiziaria richiesta;

**II. In ordine alla colpevole agevolazione, da parte dell'impresa destinataria di richiesta di amministrazione giudiziaria, dei soggetti indagati in un procedimento penale per il reato di cui all'art. 603 c.p. ed in ordine alla "bonificabilità" dell'impresa**

- in ordine alla **colpevole agevolazione, da parte dell'impresa destinataria di richiesta di amministrazione giudiziaria [redacted] s.p.a.), dei soggetti indagati in un procedimento penale per il reato di cui all'art. 603 c.p. l'organo proponente riferisce quanto segue** (si riporta di seguito in carattere grafico diverso la proposta nella parte di interesse):

proposta pp. 24 e ss.:

"....L'esito complessivo delle attività di indagine, svolte in senso al procedimento penale RGNR 4056/23, ha fatto emergere l'esistenza di un rapporto commerciale duraturo e proficuo tra le imprese [redacted] e [redacted] S.r.l., riconducibili agli indagati, e la società [redacted]

All'interno di questo rapporto, invero, le commesse venivano trasmesse informalmente via email, senza contrattualizzazione formale, e accompagnate dalla fornitura diretta di tessuti e controlli esclusivamente relativi alla qualità del prodotto da parte di referenti della committente.

Già in data 1 luglio 2025, durante l'esecuzione delle perquisizioni, anche informatiche, presso il sito produttivo della [redacted] s.r.l., [redacted] rendeva le seguenti dichiarazioni: "voglio precisare che l'azienda [redacted] non dispone di un modello organizzativo relativo ai sistemi di gestione; inoltre, non abbiamo un contratto di fornitura con [redacted] ma sono loro che, all'occorrenza, ci commissionano gli ordini a mezzo mail sul pc aziendale. Lo stesso discorso vale anche con l'altro cliente [redacted] Preciso inoltre che solitamente è la stessa [redacted] per il tramite di corrieri, a consegnarci i tessuti per la preparazione dei capi. A volte capita che gli ordini ci vengono consegnati fisicamente dai referenti dell'azienda. Sempre i referenti di [redacted] in alcune occasioni vengono in ditta, senza alcun preavviso, per effettuare dei controlli qualità sui capi che ci hanno commissionato".

La polizia giudiziaria, partendo dagli esiti delle acquisizioni informatiche, e implementando i dati con le risultanze di tutta l'attività investigativa svolta, riusciva a fornire ulteriori elementi in grado di caratterizzare il rapporto commerciale esistente tra le imprese gestite dagli indagati e la società [redacted] s.p.a..

In particolare:

- fin dal primo controllo ispettivo, ossia quello operato dall'ITL il 19/06/2023, quando presso il sito di [redacted] era operativa l' [redacted] di [redacted] la ditta realizzava capi di abbigliamento a marchio [redacted];
- come analiticamente riportato nel paragrafo 3.6 della nota di p.g. prot. 123473 del 26/06/2024, veniva effettuata una precisa disamina delle fatture della [redacted] dalle quali si palesava la dimensione del rapporto commerciale con la menzionata [redacted], che compariva sia come cliente che come fornitore, data la presenza di fatturazioni sia attive che passive;

- ulteriori riscontri circa la prosecuzione nel tempo di tale rapporto emergevano nei successivi accertamenti ispettivi, in occasione dei quali la p.g operante rinveniva merce a marchio [REDACTED] nonché numerosissime etichette del medesimo marchio;
- attraverso l'esame delle fatturazioni (c.d. "fattuometro"), è stato possibile stimare la durata del rapporto tra gli indagati e il noto marchio [REDACTED] che avrebbe avuto inizio nel corso del 2022, quando era attiva la [REDACTED] di [REDACTED];
- dall'analisi svolta, inoltre, è emerso un notevole flusso di scambi commerciali caratterizzati dalla vendita di tessuto dalla società Piazza Italia e di rivendita di prodotti finiti da parte delle ditte che si sono avvicendate all'interno del medesimo plesso produttivo di Prato; prodotti finiti che, è parere di questo ufficio, non potevano essere completati con la forza lavoro che di fatto risultava assunta nelle due aziende.

Al fine di verificare l'effettivo possesso dei requisiti necessari per far fronte a tali commesse (in particolare la disponibilità di forza lavoro adeguata), analizzando i rapporti di lavoro sia della [REDACTED] sia della [REDACTED] s.r.l., gestite dagli odierni indagati, è emerso quanto segue:

1. Con riferimento alla [REDACTED] la stessa ha avuto un organico medio pari a: 14 lavoratori per il primo semestre dell'anno 2022, di cui 8 (tra i quali anche i 4 indagati) assunti con contratto a tempo pieno e 6 con contratto a tempo parziale; 12 lavoratori per il secondo semestre dell'anno 2022, di cui 6 (tra i quali anche i 4 indagati) assunti con contratto a tempo pieno e 6 con contratto a tempo parziale; 12 lavoratori per il primo e secondo semestre dell'anno 2023, di cui 6 (tra i quali anche i 4 indagati) assunti con contratto a tempo pieno e 6 con contratto a tempo parziale.

Sul punto, invero, giova rilevare che, già nel corso della prima attività ispettiva alla [REDACTED] Di [REDACTED] del 19.06.2023, venivano rinvenuti 15 operai, 5 dei quali impiegati a nero, 3 di questi in stato di clandestinità, sebbene la forza organica "legale" fosse di 12 unità, facendo ipotizzare una condizione di sfruttamento lavorativo, poi successivamente cristallizzata dalla complessiva attività di indagine riportata nei paragrafi che precedono.

2. Con riferimento alla [REDACTED] srl, la stessa ha avuto un organico medio pari a: 6 operai per il secondo semestre del 2024, dei quali solo 1 assunto con contratto full time (ossia l'indagata [REDACTED] detta [REDACTED]), mentre che un altro degli altri 5 operai è stato in forza per soli 3 mesi; 6 operai per il primo semestre del 2025; Nel corso dell'annualità in esame, si è registrata una modifica dei rapporti di lavoro, passati da part time a full time.

Sempre sullo stesso punto, un importante contributo nella quantificazione numerica delle maestranze è stato fornito dall'attività di monitoraggio del sito, mediante l'impiego di telecamere posizionate in prossimità dei due varchi di accesso, che, nel periodo che intercorre dal 19 ottobre 2024 al 09 dicembre 2024, ha evidenziato l'impiego medio di 6 lavoratori (al netto degli indagati), che in divergenza con il dato contrattuale, venivano impiegati in turni giornalieri tra le 9 e le 11 ore – con picchi talvolta anche di 14 ore – senza alcun riposo settimanale, neanche nei giorni di festività.

Durante la perquisizione, inoltre, sono stati rinvenuti numerosi documenti di natura contabile ed extra contabile che confermano ulteriormente gli stretti rapporti commerciali tra le imprese gestite dagli indagati (nello specifico la [REDACTED]

[REDACTED] srl e la [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e la stessa [REDACTED]. Trattasi di bollettari, documenti di trasporto e ordini, analiticamente riportati nell' elenco estratto dal catalogo dei reperti sequestrati redatto al fine di dettagliare quanto sommariamente indicato nel verbale di sequestro (si richiama, sul punto, l'allegato 1 della nota di p.g. prot. 131331 del 24.07.2025).

Tali reperti consentono di comprendere la durata del rapporto con [REDACTED] che decorre dal 2022, la portata delle commesse affidate da quest'ultima, nonché i rapporti intercorrenti con altre imprese ai fini produttivi.

Nello specifico, trattasi di:

- 2 bollettari prestampati con copertine di colore rosa, contenenti caratteri cinesi e cifre nonché all'interno della sezione "consegna", la dicitura "[REDACTED]" (repertati con la lettera "u."); nello specifico, i due bollettari sono riferiti ai seguenti periodi:
  - (a) tra il 14.05.2025 ed il 24.05.2025;
  - (b) tra il 06.06.2025 ed il 29.06.2025;
- nr. 134 d.d.t. tra "[REDACTED]" e "[REDACTED]", che fanno riferimento alla consegna di capi di abbigliamento (indicati nel verbale sotto la catalogazione "mm."); nello specifico:
  - (a) nr. 7 datati 22.07.2022, per un totale di 4762 pezzi;
  - (b) nr. 1 datato 22.09.2022, per un totale di 590 pezzi;
  - (c) nr. 4 datati 15.11.2022, per un totale di 1980 pezzi;
  - (d) nr. 8 datati 18.11.2022, per un totale di 2040 pezzi;
  - (e) nr. 1 datato 25.01.2023 per un totale di 55 colli da [REDACTED] a [REDACTED];
  - (f) nr. 4 datato 26.01.2023, per un totale di 608 pezzi;
  - (g) nr. 9 datati 02.02.2023, per un totale di 3.850 pezzi;
  - (h) nr. 2 datati 08.02.2023, per un totale di 1.320 pezzi;
  - (i) nr. 2 datati 13.03.2023, per un totale di 690 pezzi;
  - (j) nr. 20 datati 17.03.2023, per un totale di 3.972 pezzi;
  - (k) nr. 3 datati 22.03.2023, per un totale di 828 pezzi;
  - (l) nr. 6 datati 23.03.2023, per un totale di 2.782 pezzi;
  - (m) nr. 1 datato 24.03.2023, per un totale di 108 pezzi;
  - (n) nr. 3 datati 27.03.2023, per un totale di 5.006 pezzi;
  - (o) nr. 1 datato 29.03.2023, per un totale di 1.888 pezzi;
  - (p) nr. 4 datati 31.03.2023, per un totale di 2.410 pezzi;
  - (q) nr. 8 datati 04.04.2023, per un totale di 2.787 pezzi;
  - (r) nr. 7 datati 30.05.2023, per un totale di 4.320 pezzi;
  - (s) nr. 4 datati 01.06.2023, per un totale di 640 pezzi;
  - (t) nr. 9 datati 05.06.2023, per un totale di 3.369 pezzi;
  - (u) nr. 4 datati 08.06.2023, per un totale di 1.425 pezzi;
  - (v) nr. 3 datati 13.06.2023, per un totale di 1.420 pezzi;
  - (w) nr. 5 datati 15.06.2023, per un totale di 1.312 pezzi;
  - (x) nr. 4 datati 16.06.2023, per un totale di 3.064 pezzi;
  - (y) nr. 3 datati 22.06.2023, per un totale di 860 pezzi;
  - (z) nr. 2 datati 23.06.2023, per un totale di 636 pezzi.

Sono emersi anche nr. 5 d.d.t. emessi dalla ditta "[REDACTED] s.r.l." nei confronti della "[REDACTED] s.r.l." ha rapporti commerciali con la "[REDACTED]" perché le fornisce etichette da applicare ai capi di abbigliamento, tra cui anche quelli a marchio "[REDACTED]"; i documenti di trasposto sono datati:

- (aa) 24.02.2023 (relativi alla consegna di nr. 1.852 etichette);
  - (bb) 15.04.2023 (relativi alla consegna di nr. 1.078 etichette);
  - (cc) 29.05.2023 (relativi alla consegna di nr. 27.952 etichette);
  - (dd) 29.05.2023 (relativi alla consegna di nr. 8.118 etichette);
  - (ee) 31.05.2023 (relativi alla consegna di nr. 15.280 etichette);
- nr. 120 d.d.t. emessi dalla ditta "[REDACTED] s.r.l." nei confronti di "[REDACTED]" per consegna di capi di abbigliamento (indicati nel verbale sotto la catalogazione "bbb."); nello specifico:

- (a) nr. 4 d.d.t. su carta intestata "██" con destinatario ██████████ e cliente ██████████. datati:
- . 02.10.2024, per un totale di 822,10 Kg peso fine lavorazione;
  - . 30.10.2024, per un totale di 244,00 Kg peso fine lavorazione;
  - . 04.11.2024, per un totale di 167,30 Kg peso fine lavorazione;
  - . 29.01.2025, per un totale di 470,40 Kg peso fine lavorazione;
- (b) nr. 29 d.d.t. su carta intestata "██" s.r.l.", con destinatario ██████████ l." e mittente ██████████ datati:
- . nr. 22 del 26.09.2024, per un totale di 39.070 rotoli di tessuto;
  - . nr. 1 del 24.10.2024, per un totale di 308 pezzi;
  - . nr. 6 del 25.11.2024 per un totale di 17.132 rotoli di tessuto;
- (c) nr. 90 d.d.t. aventi come cedente "██████████ s.r.l." e destinatario ██████████ datati:
- . nr. 3 del 21.01.2025, per un totale di 792 pezzi;
  - . nr. 7 del 14.02.2025, per un totale di 3.780 pezzi;
  - . nr. 10 del 17.02.2025, per un totale di 3.378 pezzi;
  - . nr. 4 del 19.02.2025, per un totale di 2.520 pezzi;
  - . nr. 3 del 25.02.2025, per un totale di 1.760 pezzi;
  - . nr. 8 del 27.02.2025, per un totale di 5.680 pezzi;
  - . nr. 4 del 02.04.2025, per un totale di 1.600 pezzi;
  - . nr. 7 del 03.04.2025, per un totale di 2.220 pezzi;
  - . nr. 8 del 11.04.2025, per un totale di 3.020 pezzi;
  - . nr. 13 del 14.04.2025, per un totale di 8.070 pezzi;
  - . nr. 5 del 15.04.2025, per un totale di 2.276 pezzi;
  - . nr. 3 del 16.04.2025, per un totale di 1.820 pezzi;
  - . nr. 3 del 23.04.2025, per un totale di 1.950 pezzi;
  - . nr. 3 del 16.05.2025, per un totale di 718 pezzi;
  - . nr. 1 del 23.05.2025, per un totale di 1.032 pezzi;
  - . nr. 1 del 10.06.2025, per un totale di 136 pezzi;
  - . nr. 1 del 12.06.2025, per un totale di 590 pezzi;
  - . nr. 7 del 17.06.2025, per un totale di 7.726 pezzi;
- nr. 20 fogli recanti caratteri cinesi e cifre ed indicazione ██████████" (indicati nel verbale sotto la catalogazione "ccc.");
  - nr. 13 ordini relativi alla ditta ██████████" commissionati da "██████████ S.p.A." (indicati nel verbale sotto la catalogazione "ddd."); datati:
    - (a) 18.10.2022, per un totale di 6.560 pezzi;
    - (b) 19.10.2022, per un totale di 4.720 pezzi;
    - (c) nr. 2 del 10.11.2022, per un totale di 8.728 pezzi;
    - (d) 28.11.2022, per un totale di 1.100 pezzi;
    - (e) 19.12.2022, per un totale di 5.740 pezzi;
    - (f) 12.01.2023, per un totale di 10.920 pezzi;
    - (g) 06.02.2023, per un totale di 4.860 pezzi;
    - (h) 21.02.2023, per un totale di 3.260 pezzi;
    - (i) 03.03.2023, per un totale di 8.450 pezzi;
    - (j) 22.03.2023, per un totale di 840 pezzi;
    - (k) 31.05.2023, per un totale di 7.590 pezzi;
    - (l) 12.06.2023, per un totale di 3.660 pezzi.

Anche l'analisi forense dei dispositivi in uso agli indagati, nonché delle postazioni di lavoro rinvenute nel sito produttivo delle ██████████ ha rilevato l'esistenza di numerosi scambi di informazioni tra la realtà



imprenditoriale cinese e i referenti di ██████████ s.p.a.. Trattasi, invero, sia di contatti diretti che indiretti, ossia quando ██████████ viene menzionata all'interno di chat avvenute tra i membri della "██████████ L s.r.l." e soggetti terzi".

Significativa è la chat rinvenuta sul dispositivo iPhone 13 PRO MAX (IMEI ██████████), intercorsa tra l'utenza aziendale ██████████ - intestata ██████████, vecchio titolare firmatario della ██████████ ed ancora in uso presso la ██████████ utile a evidenziare il collegamento viscerale tra le due imprese - e il recapito ██████████ riconducibile alla ditta ██████████, che, come anticipato, si occupa di fornire i cartellini e le etichette per i capi di abbigliamento commissionati alla ██████████ s.r.l."

In data 13.07.2022, dal dispositivo aziendale viene inviata la foto di un ordine parziale che reca alla voce "supplier" ("fornitore" dall'inglese) l'indicazione ██████████ di ██████████ e la foto di un capo di abbigliamento per il quale vengono richieste le tempistiche per predisporre l'etichetta della composizione. Alla domanda dell'interlocutore circa il marchio, la ditta risponde "Merce di ██████████".

Il file del documento inviato tramite social network è stato rinvenuto all'interno del salvato con il nome "2022\_03710\_01824\_Ordini.pdf" ed è il seguente:

L'esame della corrispondenza telematica, inoltre, ha confermato l'elevato scambio commerciale tra la ditta ██████████ e la società ██████████ s.p.a., che si è tradotto in numerose fatture emesse/ricevute, a fronte della consegna da parte di quest'ultima alle prima di tessuto grezzo, e alla conseguente rimessa di capi di abbigliamento finiti.

Nelle mail è riportato, come referente, il nominativo di ██████████, dell'ufficio amministrazione della società del marchio.

Lo scambio di documenti fiscali è diretta conseguenza dei documenti di trasporto rinvenuti in sede di perquisizione locale.

L'analisi degli ordini commissionati da [redacted] alla [redacted] prima e, alla [redacted] più avanti, rileva quella che la p.g. operante definisce – a parere dell'ufficio scrivente, giustamente – una "innegabile iper-produttività del sito attenzionato nelle indagini".

Gli operanti, invero, hanno individuato ordini che vanno dagli 800 ai 9.000 capi confezionati, i quali possono arrivare addirittura a 16.000 pezzi, prevedendo precisi tempi di realizzazione (da un minimo di 12 a un massimo di 20 giorni), con ordini diversi che spesso vanno a sovrapporsi).

Seguendo lo schema proposto dalla p.g., si segnalano con finalità di esemplificazione, alcuni ordini ricevuti dalla [redacted] (per il dettaglio si rimanda all'allegato 3 della nota di p.g. prot. 131331 del 24.07.2025):

- ordine nr. 01577 del 23/03/2022: per la produzione di 3.024 capi con consegna prevista dal 04 al 06/04/2022, ossia entro 15 gg, per un importo unitario di 4,80 euro;
- ordine nr. 01454 del 2/05/2023: per la produzione di 16.150 capi con consegna prevista il 17/05/2023, ossia entro 15 gg, per un importo unitario di 4,70 euro;
- ordine nr. 01481 del 04/05/2023: per la produzione di 8.290 capi con consegna prevista dal 22 al 24/05/2023, ossia entro 20 gg, per un importo unitario di 6.00 euro;

nonché alcuni degli ordini ricevuti dalla [redacted] (per il dettaglio si rimanda all'allegato 4 della nota di p.g. prot. 131331 del 24.07.2025): questo caso **tutti del 29.01.2025** e con la medesima data di consegna prevista nello specifico entro il 14.02.2025, ossia entro 15 giorni:

- ordine nr. 01260 per la produzione di 4060 capi di abbigliamento, per un importo unitario di 4,70 euro;
- ordine nr. 01261 per la produzione di 9380 capi di abbigliamento, per un importo unitario di 4,45 euro;
- ordine 01262 per la produzione di 820 capi di abbigliamento, per un importo unitario di 4,30 euro;
- ordine 01265 per la produzione di 8180 capi di abbigliamento, per un importo unitario di 8,00 euro.

Su questa ultima porzione di ordini, peraltro, è doveroso rilevare che in quel periodo erano in forza presso la [redacted] [redacted] s.r.l. 6 lavoratori, tutti peraltro assunti con contratto di lavoro part time da 20 ore settimanali, ad eccezione dell'indagata [redacted], la sola a poter disporre di un contratto di lavoro full time (si richiama, per il dettaglio, la nota di p.g. depositata in data 22/05/2025 dove, in allegato 10, è stato rimesso l'elenco delle maestranze).

Si ribadisce che le indagini hanno senza ombra di dubbio dimostrato l'impiego nel sito pratese *de quo* di manodopera a nero e addirittura in stato di clandestinità e, per quella contrattualizzata, un impiego difforme rispetto al contratto di lavoro sottoscritto (i più assunti a 4 ore), che si prolungava per tutti anche fino 12 ore al giorno (con picchi talvolta superiori) tutti i giorni della settimana 7 giorni su 7.

Infatti, si consideri che durante il periodo delle attività di monitoraggio tecnico del sito della [redacted] s.r.l., iniziate il 19.10.2024 e terminate il 09.12.2024 (ben 52 giorni), l'analisi integrata degli ordini ricevuti, dei documenti di trasporto e delle fatture emesse ha consentito di quantificare la produzione di ben 68.589 capi di abbigliamento, che aritmeticamente restituisce un quantitativo giornaliero pari a 1.325 capi (dato ottenuto dividendo il numero complessivo dei capi per i 52 giorni di monitoraggio tecnico del sito) (si veda l'allegato 5 della nota di p.g. prot. 131331 del 24.07.2025, suddiviso nei plichi da 5.a a 5.h)

Si rappresenta, a tal proposito, che nei vari controlli svolti dalla p.g. operante all'interno del sito produttivo è stata rilevata la presenza di un banco da taglio/stendo tessuto, 2 assi da stiro e poche macchine cucitrici, nonché una zona destinata alla progettazione dei capi di abbigliamento. Inoltre, gli unici quaderni manoscritti atti a rendicontare

il numero di "pezzi lavorati" si riferirebbero alle operazioni di stiratura dei capi (dato il luogo in cui essi sono stati rinvenuti).

Tali evidenze, unitamente al numero delle maestranze formalmente assunte, peraltro anche con contratti di lavoro part time da 20 ore settimanali, portano gli scriventi a ritenere che gli indagati da una parte possano aver delocalizzato una parte della produzione e che, da una altra parte, gli stessi siano riusciti a portare a termine le suddette commesse, mantenendo un costo di produzione anticoncorrenziale (come si dirà del prosieguo), esclusivamente tramite lo sfruttamento dei propri lavoratori.

La polizia giudiziaria delegata, inoltre, ha anche proceduto a effettuare una ricostruzione completa dei rapporti commerciali intercorsi, nello specifico, tra la [REDACTED] s.r.l. e [REDACTED] s.p.a., concentrandosi, rispetto alla prima analisi, sulla comparazione tra gli importi che quest'ultima riconosceva alla prima per singolo capo di abbigliamento prodotto, e prezzo finale di vendita del medesimo articolo (si richiama, sul punto, il contenuto integrale della nota di p.g. nr. 350572 del 3.10.2025, e relativo allegato nr. 3).

Attraverso le acquisizioni documentali e forensi, invero, è emerso che i primi contatti documentali tra le due società risalgono al mese di settembre 2024, con la preparazione di capi di abbigliamento per la stagione "autunno-inverno 2024/2025", sebbene i rapporti fossero già in atto tramite le altre società riconducibili al sodalizio imprenditoriale/familiare [REDACTED] in particolare la "[REDACTED]".

Fatti salvi i singoli conteggi, effettuati per ogni singolo capo, si richiamano le conclusioni della p.g. operante, secondo cui "In linea di massima è emerso che il ricarico medio applicato da [REDACTED] è del 300%, con un prezzo di vendita al dettaglio quadruplicato rispetto all'importo riconosciuto alla "[REDACTED] s.r.l.s.".

Di seguito si riporta la tabella contenente il raffronto di tutti gli ordini evasi dalla [REDACTED] s.r.l. durante il periodo di monitoraggio.

(1) numero d'ordine di [REDACTED] S.p.A. (2) data dell'ordine (3) tipologia di capo di abbigliamento (4) compenso riconosciuto per singolo capo di abbigliamento prodotto (5) nr. di capi consegnati (6) importo dei capi consegnati (7) prezzo di vendita al dettaglio di [REDACTED]

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>STAGIONE AUTUNNO/INVERNO 2024/2025</b>						
7188	26.09.2024	pantalone	5,00	9.996	49.980,00	19,99
7189	26.09.2024	pantalone	6,00	7.082	42.492,00	22,99
7191	26.09.2024	pantalone	4,00	5.638	22.552,00	14,99
7193	26.09.2024	t-shirt mm	3,70	6.148	22.747,60	14,99
7194	26.09.2024	Giacca	6,50	1.928	12.532,00	24,99
7195	26.09.2024	Pantalone	5,20	1.820	9.464,00	19,99
7197	26.09.2024	Top	3,50	1.938	6.783,00	12,99
7198	26.09.2024	Pantalone	6,80	1.890	12.852,00	24,99
7199	26.09.2024	Giacca	11,00	1.878	20.658,00	39,99
7200	26.09.2024	Gonna	4,00	1.820	7.280,00	14,99
7201	26.09.2024	top	3,50	1.934	6.769,00	12,99
7243	07.10.2024	Panta-fitness	4,00	2.976	11.904,00	14,99

7246	07.10.2024	pantalone	4,00	4.800	19.200,00	16,99	
7635	28.10.2024	vestito	5,60	2.701	15.125,60	24,99	5a
7636	28.10.2024	Pantalone	4,80	3.214	15.427,20	17,99	5a
7692	05.11.2024	giacca	11,00	3.816	41.976,00	39,99	5a
7693	05.11.2024	gonna	4,00	4.180	16.720,00	14,99	5b
7694	05.11.2024	Pantalone	5,30	2.674	14.172,20	19,99	5b
8029	14.11.2024	top	3,50	3.924	13.734,00	12,99	5c
8038	14.11.2024	short	4,85	3.616	17.537,60	17,99	5d
8245	20.11.2024	pantalone	4,70	4.308	20.247,60	19,99	5d
8315	25.11.2024	giacca	6,80	3.808	25.894,40	24,99	5f
8316	25.11.2024	t-shirt mm	3,30	3.264	10.771,20	12,99	5e
8319	25.11.2024	t-shirt mm	3,60	8.772	31.579,20	14,99	5f
8437	27.11.2024	top	3,20	2.968	9.497,60	12,99	5f
8438	27.11.2024	vestito	4,40	8.180	35.992,00	19,99	5f
8486	02.12.2024	Giacca	6,20	4.024	24.948,80	24,99	5g
8487	02.12.2024	giacca	10,00	3.232	32.320,00	39,99	5g
8645	09.12.2024	gonna	4,40	3.188	14.027,20	16,99*	5h
8651	09.12.2024	pantalone	5,80	2.990	17.342,00	22,99	5h
<b>STAGIONE PRIMAVERA/ESTATE 2025</b>							
467	15.01.2025	t-shirt ml	3,50	5.528	19.348,00	12,99	
823	24.01.2025	pantalone	5,50	**	0,00	19,99	
1260	29.01.2025	vestito	4,70	4.130	19.411,00	19,99	
1261	29.01.2025	vestito	4,45	9.340	41.563,00	16,99	
1262	29.01.2025	vestito	4,30	816	3.508,80	19,99	
1264	29.01.2025	pantalone	4,60	7.935	36.501,00	19,99	
1265	29.01.2025	giacca	8,00	7.956	63.648,00	29,99	
1266	29.01.2025	giacca	6,90	18.772	129.526,80	24,99	
1267	29.01.2025	top	2,50	25.232	63.080,00	10,99	
2063	06.02.2025	casacca	3,00	14.646	43.938,00	14,99	
2066	06.02.2025	casacca	4,70	1.788	8.403,60	16,99	
2311	13.02.2025	casacca	3,50	4.852	16.982,00	12,99	
2546	04.03.2025	t-shirt mm	3,60	4.416	15.897,60	12,99	
2828	21.03.2025	top	3,80	10.876	41.328,80	14,99	
2858	25.03.2025	giacca	5,50	6.750	37.125,00	19,99	
2910	25.03.2025	Pantalone	5,00	3.636	18.180,00	17,99	
2911	25.03.2025	Pantalone	4,90	6.576	32.222,40	17,99	
2912	25.03.2025	giacca	5,00	3.380	16.900,00	19,99	
2913	25.03.2025	gonna	4,10	4.244	17.400,40	17,99	
2914	25.03.2025	casacca	4,80	3.348	16.070,40	17,99	

2915	25.03.2025	casacca	4,50	2.918	13.131,00	16,99
3104	08.04.2025	casacca	3,50	8.656	30.296,00	12,99
3151	08.04.2025	vestito	5,50	1.144	6.292,00	19,99
3242	14.04.2025	giacca	5,50	7.440	40.920,00	19,99
3505	30.04.2025	pantalone	5,00	7.042	35.210,00	17,99
3506	30.04.2025	casacca	4,50	6.944	31.248,00	16,99
3507	30.04.2025	casacca	4,80	4.580	21.984,00	17,99
3508	30.04.2025	pantalone	4,90	5.962	29.213,80	17,99
3549	05.05.2025	giacca	5,00	4.498	22.490,00	19,99
4085	07.05.2025	top	3,30	4.542	14.988,60	12,99
4138	07.05.2025	top	2,50	6.530	16.325,00	10,99
4448	08.05.2025	Giacca	4,00	6.738	26.952,00	19,99
4449	08.05.2025	giacca	4,60	14.602	67.169,20	19,99
4451	08.05.2025	top	2,50	15.590	38.975,00	10,99
4452	08.05.2025	vestito	3,60	16.968	61.084,80	14,99
4455	08.05.2025	pantalone	5,30	16.902	89.580,60	19,99
4471	08.05.2025	pantalone	3,70	5.674	20.993,80	14,99
4477	08.05.2025	top	3,70	5.416	20.039,20	14,99
4484	08.05.2025	top	3,80	6.014	22.853,20	15,99
4496	08.05.2025	giacca	4,10	6.028	24.714,80	17,99
4502	08.05.2025	short	3,10	6.036	18.711,60	12,99
4508	08.05.2025	top	3,50	6.038	21.133,00	14,99
4511	08.05.2025	top	3,60	5.234	18.842,40	14,99
4911	12.05.2025	vestito	5,40	4.336	23.414,40	19,99
4912	12.05.2025	vestito	6,50	1.030	6.695,00	24,99
4966	13.05.2025	casacca	3,50	4.328	15.148,00	12,99
5005	13.05.2025	t-shirt mm	3,60	4.754	17.114,40	12,99
5006	13.05.2025	giacca	5,50	4.084	22.462,00	19,99
5096	19.05.2025	vestito	4,80	956	4.588,80	19,99
5098	19.05.2025	t-shirt mm	3,50	11.014	38.549,00	14,99
5103	19.05.2025	t-shirt mm	3,80	12.122	46.063,60	16,99
5179	21.05.2025	vestito	5,50	3.498	19.239,00	19,99
5258	23.05.2025	t-shirt mm	3,90	5.896	22.994,40	14,99
5407	05.06.2025	pantalone	4,50	2.484	11.178,00	17,99

\* Per il capo di abbigliamento in parola, il prezzo di vendita è stato dedotto da un articolo simile presente sul catalogo online vista la mancanza dell'informazione sull'ordine

\*\* non è stata riscontrata l'emissione della fattura e quindi non è possibile determinare quanto capi sono stati consegnati

\*\*\*\*

Tutto quanto esposto, pertanto, palesa come la committente [REDACTED] – nonostante, come riportato nel verbale di perquisizione, alcuni sopralluoghi svolti presso il sito di interesse investigativo - non ha tenuto conto, nell'affidamento degli ordini di lavoro prima alla [REDACTED] e poi alla [REDACTED], di una serie di elementi sintomatici di aspetti patologici quali:

1. l'indisponibilità di forza lavoro adeguata per far fronte agli ordini commissionati, anche alla luce della tipologia dei rapporti di lavoro prevalenti (part time da 20 ore settimanali);
2. l'indisponibilità di un numero adeguato di attrezzature di lavoro (alcune anche oggetto di contestazione in quanto non conformi alle norme comunitarie);
3. la sussistenza di accertamenti ispettivi (vedasi in particolare il controllo del 19/06/2023 che aveva determinato la sospensione dell'attività imprenditoriale della [REDACTED] di [REDACTED] per l'accertato impiego di 5 lavoratori privi di contratto, dei quali 3 anche irregolari sul territorio nazionale) e, inoltre, il tumore aziendale verificatosi di recente, con il passaggio dall'[REDACTED] alla [REDACTED].

Si può pertanto ritenere che la [REDACTED] spa, affidando, nel tempo, la produzione alle imprese riconducibili di fatto agli indagati – per i quali non vi sono dubbi circa la sussistenza dei determinanti tipici di una condizione di sfruttamento - abbia certamente palesato un difetto nella selezione del fornitore, cadendo in una vera e propria *culpa in eligendo e in vigilando*.

A tal riguardo, invero, l'attività di perquisizione, anche informatica, non ha permesso di rilevare contratti specifici per la commessa e tanto meno verbali di audit relativi a eventuali verifiche svolte da [REDACTED] spa.

Il termine audit compare nell'ispezione informatica solo su un ordine di [REDACTED], nel quale viene evidenziato che *"al fine di consentire ai nostri processi di audit interno di non ostacolare e rallentare le operazioni di pagamento, bisogna riportare nella fattura il riferimento ordine N° [REDACTED]"*

Al di là dell'assenza di un contratto, quantomeno aperto, tra la [REDACTED] e le imprese amministrate dagli indagati, il quale, dato il duraturo rapporto commerciale esistente, ben avrebbe imposto alla committente di intraprendere virtuosi percorsi di controllo sul proprio appaltatore terzista, nel caso di specie la società per azioni *de qua* si è totalmente disinteressata degli standard di legalità che sia la [REDACTED] che la [REDACTED] avrebbero dovuto perseguire nello svolgimento dei molteplici incarichi – tutti da eseguirsi in stringenti limiti temporali – conferitigli sin a partire dal 2022.

Un mero controllo *in loco*, infatti, avrebbe palesato l'insufficienza sia delle maestranze presenti sia dei mezzi aziendali, lasciando sorgere un più fondato sospetto circa le effettive modalità di gestione del lavoro all'interno della fabbrica a conduzione cinese (*peraltro in un territorio, come quello pratese, giudizialmente noto per l'esistenza di un imminente sistema di sfruttamento di manodopera cinese, pakistana e africana*).

Ma vi è di più.

La totale noncuranza con cui [REDACTED] ha gestito l'esternalizzazione di parte della propria produzione, invero, costituisce una vera e propria spia, sintomatica di una più estesa e diffusa organizzazione della produzione, quantomeno in relazione al mondo dei pronto moda/confezioni a conduzione imprenditoriale cinese.

La modalità di gestione della commessa [REDACTED], infatti, dipanatasi per oltre tre anni, restituisce l'esistenza di un preciso sistema di produzione da parte di [REDACTED] s.p.a.; sistema, quest'ultimo, che per poter produrre capi a prezzi anticoncorrenziali, necessita di continue esternalizzazioni a imprese che riescono a mantenere il costo del lavoro su parametri possibili solo attraverso lo sfruttamento delle maestranze nei termini di cui alla fattispecie incriminatrice descritte nell'art. 603 bis c.p..

Il fatto che non si tratti di un sistema legato a una singola tipologia di prodotti, peraltro, è testimoniato dalla impressionante varietà di oggetti commissionata all'imprenditoria cinese, come emergente negli allegati 3 e 4 della nota di p.g. prot. 131331 del 24.07.2025.

A ciò si aggiunga che l'analisi delle fatture rinvenute in sede di perquisizione ha permesso di ricostruire anche il volume di affari generato da [REDACTED] s.p.a. in favore delle imprese gestite dagli indagati.

Di seguito uno schema riepilogativo:

Anno di imposta	Ricevente	Emittente	Imponibile €.	Imposta €.	Totale €.
2022	[REDACTED]	[REDACTED]	308.899,20	67.957,77	376.856,97
2023	[REDACTED]	[REDACTED]	549.377,30	12.811,98	562.189,28
2024	[REDACTED]	[REDACTED]	149.803,90	32.956,79	182.760,69
2025	[REDACTED]	[REDACTED]	149.542,25	825,00	150.367,25

Il suddetto meccanismo, dunque, già per il suddetto volume di affari che ha generato in favore dell'impresa [REDACTED], costituendo [REDACTED] s.p.a. il principale – quasi esclusivo – cliente della stessa, ha indubbiamente agevolato la commissione del delitto di cui all'art. 603 bis c.p. per il quale si procede nel procedimento penale RGNR [REDACTED] mod. 21, posto che, proprio grazie all'esistenza di un duraturo rapporto commerciale tra le parti, gli indagati sono riusciti serenamente a riconvertire la propria impresa in una s.r.l. senza perdere il sicuro introito garantito dalla società per azioni *de qua*, riuscendo a mantenere gli standard produttivi richiesti da [REDACTED] continuando a perpetrare lo sfruttamento dei propri lavoratori.

Lo schema sopra descritto, invero, è stato colposamente alimentato proprio da [REDACTED] s.p.a., la quale non ha mai verificato la reale capacità imprenditoriale dell'impresa appaltatrice, alla quale aveva affidato parte della produzione.

Nessun rapporto di audit è stato rinvenuto presso il sito produttivo della [REDACTED].

Peraltro, lo stesso [REDACTED] ha dichiarato di aver ricevuto, da parte della committenza, esclusivamente controlli tesi a valutare la qualità del prodotto, in una logica perfettamente coerente con un'impostazione che mette al centro la produzione a discapito delle forze umane necessarie per raggiungere la produzione stessa. Ciò con l'evidente vituperazione del principio fondamentale espresso dall'art. 36 della Costituzione della Repubblica italiana.

L'insieme delle evidenze raccolte, dunque, palesa l'esistenza in capo a [REDACTED] s.p.a. della condotta di agevolazione prevista dall'art. 34 D.Lgs. 159/2011; condotta, quest'ultima, che, in quanto connessa in modo intimo, fisiologico e strumentale all'organizzazione della produzione da parte della stessa società, oltre a essere eziologicamente indispensabile per l'abbattimento dei costi, con la massimizzazione dei profitti, accettata da [REDACTED] s.p.a. anche al costo – nel caso di specie pienamente prevedibile ed evitabile con semplici verifiche presso il sito produttivo pratese – di instaurare, come poi accaduto, uno stabile rapporto commerciale con la realtà imprenditoriale gestita da [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] a partire dall'anno 2022.

In altri termini, siamo in presenza di una società, come [REDACTED] s.p.a., alla cui notorietà nel mercato non corrisponde una cultura di impresa sufficientemente strutturata sotto il profilo del controllo della filiera produttiva delle imprese appaltatrici cui la stessa si avvale; cultura, quest'ultima, che ha indiscutibilmente agevolato la perpetrazione dell'illecito di cui all'art., 603 bis c.p..

Mutuando un termine già utilizzato dalla procura di Milano, il comportamento posto in essere dall'impresa [REDACTED] agevolato dalla condotta colposa di [REDACTED] s.p.a., ha realizzato un vero e proprio processo di "decoupling organizzativo": i.e. una pratica in grado di creare una separazione tra la struttura formale di un'organizzazione e la sua operatività reale che, nel caso di specie, ha avuto come obiettivo quello di consentire

all'imprenditoria "sinico-pratese" di eludere le regole e gli standard formali imposti dalla legislazione nella gestione delle maestranze lavorative.

Nel pratico, mentre la struttura formale, rappresentata da [REDACTED] p.a., appare in tutto conforme a normative, codici etici o modelli di comportamento, la realtà operativa, costituita da [REDACTED] [REDACTED] ha potuto seguire dinamiche e logiche lavorative differenti orientate esclusivamente allo sfruttamento lavorativo per raggiungere la massimizzazione dei profitti imprenditoriali.

La suddetta pratica, peraltro, non ha comportato per [REDACTED] [REDACTED] s.p.a. un'indifferenza sotto il profilo economico, garantendogli, come sopra descritto, margini di guadagno in media del 300%, con ripercussioni anche sul doveroso rispetto di qualsivoglia principio di lecita concorrenza rispetto a *competitor* che, diversamente, scelgano di affidare le proprie lavorazioni a contesti imprenditoriali "vincolati" allo stretto rispetto delle regole previste a tutela di un lavoro che sia sicuro e dignitoso (come, peraltro, imposto dalla nostra carta costituyente).

A parere di questo Ufficio, pertanto, l'unico mezzo idoneo a eliminare la suddetta "cultura", in adesione alla necessità costituzionalmente orientata di adottare esclusivamente strumenti "proporzionali" che tutelino anche l'attività di impresa, risulta essere l'adozione dell'amministrazione giudiziaria nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] s.p.a. con il precipuo scopo di affrancare l'impresa da relazioni, tanto interne quanto esterne, caratterizzate da profili patologici, soprattutto con quella parte del mondo dell'imprenditoria cinese dedito alla sistematica perpetrazione del delitto di cui all'art. 603 bis c.p....."

## §§§

- sulla base delle circostanze illustrate dall'organo proponente, **ritiene il Tribunale che possa dirsi comprovata una agevolazione (per colpevole inerzia e mancata vigilanza) da parte di [REDACTED] [REDACTED] s.p.a.**, dei soggetti indagati nel procedimento penale n. [REDACTED] RGNR PM Prato, ovvero di [REDACTED] (quali amministratori di fatto di [REDACTED]) in relazione al reato di cui all'art. 603 bis 1 co. n.2) c.p. oggetto di indagine

- di contro, quantomeno allo stato, **non vi sono elementi per ritenere l'impresa destinataria di richiesta di amministrazione giudiziaria quale dolosa concorrente nel reato di cui all'art. 603 bis c.p.**, né ritenere la stessa direttamente o indirettamente riconducibile ai soggetti "agevolati" indagati nel procedimento penale; in definitiva l'impresa da amministrare ex art. 34 dlgs. 159/11 può allo stato essere ritenuta "terza" rispetto ai soggetti agevolati e al sistema di imprese a questi direttamente o indirettamente riferibili;

- allo stato vi sono elementi per formulare una **prognosi positiva in ordine alla sanabilità della società attraverso l'amministrazione giudiziaria**; infatti, il carattere non totalizzante, per quanto assolutamente rilevante (sotto il profilo quantitativo-dimensionale), dei rapporti commerciali con i fornitori sottoposti a procedimento per il reato di cui all'art. 603 bis c.p. rispetto alla entità complessiva degli affari di un'azienda delle dimensioni di quella in oggetto consentono di prevedere una utile "bonifica" di quest'ultima;

### **III. In ordine alla necessità di applicare l'amministrazione giudiziaria, alla determinazione della sua durata e alla individuazione dei poteri dell'amministratore giudiziario e delle prescrizioni da imporre all'impresa destinataria**

- in via conclusiva, deve ritenersi che in applicazione dei parametri e dei principi delineati e degli elementi di fatto sopra esposti, **nel caso di specie sussistono tutti i presupposti di legge per accogliere l'istanza** avanzata dall'organo proponente;

- quanto alla **durata dell'amministrazione giudiziaria** si ritiene opportuno applicare la misura di prevenzione richiesta per il **periodo di anni 1**, salve successive proroghe che saranno eventualmente disposte, ove necessario, con apposito decreto del Tribunale, all'esito dell'udienza

camerale di verifica che verrà fissata e tenuta dal Collegio prima della scadenza del termine stabilito col presente provvedimento (prorogabile semestralmente fino ad un massimo di anni 2);

- sul piano delle **modalità esecutive della misura, ovvero dei poteri dell'amministratore giudiziario e delle prescrizioni limitative a carico dell'impresa sottoposta ad amministrazione giudiziaria**, deve evidenziarsi che l'art. 34 dlgs. 159/11:

- a) **in via generale, prevede per ogni ipotesi di amministrazione giudiziaria (imprese individuali o società), poteri ex lege propri dell'amministratore non diversamente modulabili dal Tribunale**, che vengono così descritti: "esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura";
- b) **nel caso di imprese esercitate in forma societaria, prevede eventuali ulteriori poteri dell'amministratore, comunque modulabili dal Tribunale** a seconda delle esigenze del caso concreto, così descritti: "l'amministratore giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell'attività d'impresa, senza percepire ulteriori emolumenti"; espressione che evidentemente demanda al Tribunale la valutazione in ordine alle concrete modalità di intervento, in esito ad una valutazione ponderata del grado di infiltrazione delittuosa e del settore societario contaminato in rapporto alle dimensioni della società e tenendo conto, comunque, della necessità di salvaguardare la continuità aziendale ed i livelli occupazionali;

- venendo al caso di specie -all'esito di una valutazione concreta, retta dal criterio di proporzionalità che impone di bilanciare la situazione di pericolosità/illegalità accertata, l'esigenza di prevenzione da soddisfare e la compressione del bene costituzionale di cui all'art. 41 Cost.- ritiene il Collegio che **possa disporsi un'amministrazione giudiziaria che preveda, oltre ai poteri propri ed indefettibili ex lege dell'amministratore giudiziario, un intervento nella gestione societaria non implicante, quantomeno allo stato, il totale spossessamento dell'imprenditore e quindi l'assunzione integrale dei poteri di gestione**; osserva in questo senso il Tribunale, che nel caso in esame, avuto riguardo allo specifico settore dei rapporti con le società fornitrici, nel quale sono emerse le criticità sopra indicate, procedendosi nei confronti di un'impresa pienamente operativa ed avente rilevanti dimensioni, possa modularsi la misura in modo sì da assicurare un efficace controllo da parte del Tribunale sugli organi gestori (per esempio per sostituire i componenti della governance e degli organi di controllo, ove necessario, e per adeguare i presidi di controllo interno) ma nel contempo preservando il normale esercizio di impresa in capo agli organi di amministrazione societaria; in particolare -riservandosi il Tribunale di rimodulare ed espandere l'intervento e le facoltà dell'amministratore giudiziario ove la misura, con le modalità adottate, non risulti sufficientemente efficace- l'intervento dell'amministratore, ove possibile d'intesa con gli organi amministrativi della società, dovrà essere finalizzato, secondo le attività specificatamente riportate nella parte dispositiva, a:

- analizzare i rapporti con le imprese fornitrici in corso in modo da evitare che la filiera produttiva si articoli attraverso appalti e sub appalti con realtà imprenditoriali che adottino le illecite condizioni di sfruttamento dei lavoratori di cui all'art. 603 bis c.p.;
- rimuovere ove necessario i rapporti contrattuali tuttora in essere con soggetti direttamente o indirettamente collegati a tali realtà imprenditoriali;
- adottare ed attuare efficacemente un modello organizzativo previsto dal D.Lgs. 231/2001 idoneo a prevenire interno e quelli dei fornitori dell'azienda nonché a rafforzare i presidi di controllo interno e quelli relativi alle verifiche reputazionali dei fornitori dell'azienda;

#### **OSSERVA, QUANTO AGLI EFFETTI E ALL'ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO, CHE:**

- l'amministrazione giudiziaria impone di **nominare un giudice delegato** che si indica nella persona del dott. Alessio Innocenti;

- l'amministrazione giudiziaria impone, altresì, di **nominare l'amministratore giudiziario**, che viene Individuato dal Tribunale nella persona dell'Avv. XXXXXXXXXX (iscrizione albo

amministratori-esperti aziendali n. 4054), il quale provvederà a svolgere i compiti specificati in dispositivo;

- l'esecuzione del provvedimento richiede l'effettuazione, nei termini e con le forme di legge, delle **iscrizioni e trascrizioni ex artt. 34, comma 4, e 51 bis d.lgs. 159/11, così come in dispositivo specificato;**

- l'amministrazione giudiziaria **sospende di diritto il termine di cui all'art. 92, comma 2 d.lgs. 159/11 e gli effetti della eventuale informazione interdittiva antimafia ex art. 94 d.lgs. 159/11** (art. 34 bis, comma 7 d.lgs. cit., così come mod. art. 47 d.l. 152/21) e consente all'impresa eventualmente colpita da interdittiva di proseguire la propria attività salvaguardando al contempo il livello occupazionale;

- deve disporsi la **comunicazione del provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai soggetti di cui agli artt. 27, 34, 34 bis d.lgs. 159/2011 e 160 r.d. n. 773/1931 (TULPS);**

- deve, poi, disporsi la **trasmissione del provvedimento (in quanto comunque applicativo di una misura di prevenzione, benché non ablativa) alla Guardia di Finanza – Nucleo di polizia economico-finanziaria per quanto di rispettiva competenza, ai sensi dell'art. 79, commi 1 e 3, D.lgs. 159/11;**

- va, infine, fissata l'**udienza camerale** per procedere nel contraddittorio tra le parti alla verifica di sussistenza o meno delle condizioni di legge per la prosecuzione del controllo giudiziario medesimo, per la proroga, ovvero per l'eventuale applicazione di una diversa misura di prevenzione;

**P.Q.M.**

**Visto l'art. 34 d.lgs. n. 159/2011,**

**DISPONE**

**l'amministrazione giudiziaria nei confronti [REDACTED] A s.p.a., in persona del rappresentante legale [REDACTED] per il periodo di anni 1;**

**NOMINA**

quale **Giudice Delegato** alla procedura il **dott.** [REDACTED];

**NOMINA**

quale **Amministratore Giudiziario l'Avv.** [REDACTED] (iscrizione albo amministratori-esperti aziendali n. 4054), che all'atto di accettazione dell'incarico e comunque nei termini di legge provvederà a depositare, avvalendosi dei modelli predisposti dall'Ufficio:

- atto scritto in cui dichiara ai sensi dell'art. 35.1, comma 1, d.lgs. 159/11 l'assenza di situazioni di incompatibilità o comunque ostative alla nomina previste dall'art. 35, commi 2, 3 e 4 bis, d.lgs. cit.;
- atto scritto in cui dichiara le circostanze previste dall'art. 35.1, comma 2, d.lgs. cit. ai fini dell'esercizio del potere di vigilanza di cui all'art. 35.2 d.lgs. cit.;

**DISPONE**

**che l'Amministratore Giudiziario, nell'esercitare le facoltà ed i poteri a lui riconosciuti dalla legge, provveda in particolare a:**

- 1) presentare al G.D., entro trenta giorni dall'esecuzione del presente provvedimento, una relazione particolareggiata che tenga conto delle attività da svolgere sotto specificate; successivamente, riferire con cadenza bimestrale, e comunque all'occorrenza, sulle attività di svolte mediante apposite note scritte, adempiendo anche all'obbligo di segnalazione di cui all'art. 36, comma 2, d.lgs. 159/11 in favore del G.D. e del P.M.; infine, depositare una **relazione conclusiva almeno 30 giorni prima dell'udienza**, contenente le valutazioni dell'amministratore sotto meglio specificate;**
- 2) inoltre:**

- esaminare i rapporti con le diverse società fornitrici con verifica concreta della filiera produttiva in relazione alla fattispecie ex art. 603 bis c.p., rivedendo tutti i contratti in essere nel settore delle società fornitrici, a partire da quelli stipulati con [REDACTED] e [REDACTED] s.r.l., verificando la corretta osservanza delle regole normalmente adottate dal settore legale di mercato in relazione all'oggetto della misura di prevenzione e segnalando elementi sintomatici di situazioni analoghe anche con riferimento ad altre società fornitrici;
- rimuovere ove necessario i rapporti contrattuali tuttora in essere con soggetti direttamente o indirettamente collegati a tali realtà imprenditoriali;
- esaminare l'assetto della società con particolare riferimento al modello organizzativo e gestionale eventualmente adottato ex art. 6, comma 2, D.Lgs. 231/2001 (e dunque con particolare cura nella valutazione della idoneità del modello a prevenire reati della specie di quello verificatosi) nello specifico settore di intervento della misura di prevenzione; In caso di mancata adozione o efficace attuazione, adottare ed attuare efficacemente un modello organizzativo previsto dai D.Lgs. 231/2001 idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, nonché a rafforzare i presidi di controllo interno e quelli relativi alle verifiche reputazionali dei fornitori dell'azienda;
- intrattenere stabili rapporti con gli amministratori della società e con il personale direttivo ed assicurare la propria presenza presso l'impresa con accessi per incontri e riunioni con il management della stessa, almeno una volta al mese e, comunque, secondo le necessità, in relazione alle tematiche riguardanti l'oggetto della misura di prevenzione;
- partecipare alle assemblee, adunanze e riunioni –siano esse ordinarie o straordinarie- tenute dagli organi rappresentativi dei soci, dagli organi amministrativi e di controllo e vigilanza dell'impresa, laddove utili in relazione alle tematiche riguardanti l'oggetto della misura di prevenzione;
- verificare la composizione della compagine sociale e dei diversi organi societari, nonché l'organigramma aziendale e monitorare le vicende societarie e gli avvicendamenti adottati sull'organico;
- rilasciare nulla osta alle risoluzioni contrattuali e alla stipula di nuovi contratti di fornitura inerenti il settore oggetto della misura di prevenzione, oltre la soglia di 10.000,00 euro previa interlocuzione con il G.D.;
- valutare la necessità di sostituire i componenti degli organi amministrativi e di controllo e vigilanza della società e, in caso affermativo, procedere alla presentazione della relativa richiesta al Tribunale;
- esprimere, in vista della fissanda udienza e comunque prima della scadenza del termine della procedura, una propria valutazione circa l'atteggiamento assunto dalla società dopo l'adozione del provvedimento di prevenzione, evidenziando se la procedura, grazie soprattutto alla fattiva collaborazione della società, abbia portato o meno all'adozione di provvedimenti utili a prevenire fatti come quelli accertati;

#### **DISPONE**

sin d'ora che l'amministratore giudiziario provveda a depositare unitamente alla relazione conclusiva anche l'istanza di liquidazione del proprio compenso, sì da poterla sottoporre all'attenzione delle parti nel contraddittorio all'udienza camerale di verifica;

#### **PRESCRIVE**

all'impresa sottoposta ad amministrazione giudiziaria di:

- prestare collaborazione nei confronti dell'amministratore giudiziario nell'adempimento delle attività a lui demandate;
- assumere tutte le iniziative finalizzate a rimuovere le condizioni che hanno dato corso all'amministrazione giudiziaria;
- comunicare all'amministratore giudiziario, ai fini del rilascio del relativo nulla osta, le risoluzioni contrattuali e la stipula di nuovi contratti di fornitura inerenti il settore oggetto della misura di prevenzione, oltre la soglia di 10.000,00 euro;

**Visti gli artt. 34, comma 4, e 51 bis d.lgs. 159/11,**



**ORDINA**

che il provvedimento sia eseguito a cura dell'organo proponente (con facoltà di subdelega) provvedendo all'immissione in possesso dell'Amministratore Giudiziario, con l'assistenza, ove ritenuto, dell'Ufficiale Giudiziario;

**ORDINA**

di effettuarsi le doverose iscrizioni nel registro delle imprese, nei termini e con le forme di legge, su istanza della cancelleria;

**NON DISPONE**

allo stato, la trascrizione del presente provvedimento in relazione a beni immobili o ad altri beni soggetti a pubblica registrazione non verificandosi un vero e proprio spossessamento in ordine ai beni aziendali;

**Visto l'art. 34 bis, comma 7, dlgs. 159/11,**

**DICHIARA**

la sospensione del termine di cui all'art. 92, comma 2 dlgs. 159/11 e degli effetti della informazione interdittiva antimafia eventualmente emessa ex art. 94 d.lgs. 159/11 e, per l'effetto,

**DISPONE**

la trasmissione del provvedimento al Prefetto del luogo ove ha sede l'impresa, per quanto di competenza.

**Visto l'art. 34, comma 6, dlgs. 159/11,**

**FISSA**

sin d'ora l'udienza del 13/1/2027 alle ore 11,00 avanti al Tribunale in composizione collegiale, sito in Firenze Viale Guidoni n. 61, **Aula 29** per procedere nel contraddittorio tra le parti alla verifica di sussistenza o meno delle condizioni di legge per la revoca o per la proroga/rinnovo dell'amministrazione giudiziaria, ovvero per l'eventuale applicazione di una diversa misura di prevenzione patrimoniale;

**Visto l'art. 7, commi 3 e 4, d.lgs. 159/2011,**

**AVVISA**

le parti che possono prendere cognizione in Cancelleria degli atti e dei documenti e che fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in Cancelleria.

**INVITA**

l'impresa sottoposta ad amministrazione giudiziaria a designare un difensore di fiducia e, in caso di mancata nomina, dispone che sia nominato un difensore d'ufficio l'Avvocato che sarà individuato all'atto della esecuzione del provvedimento, a cura dell'organo delegato per l'esecuzione;

**AVVISA**

i terzi interessati che hanno facoltà di intervenire all'udienza come sopra fissata, con la necessaria assistenza di un difensore di fiducia nominato con procura speciale ex art. 100 c.p.p.;

**Visti gli artt. 27, 34, 34 bis comma 7 d.lgs. 159/2011 e 160 r.d. n. 773/1931 (TULPS),**

**DISPONE**

darsi immediata comunicazione del presente provvedimento, a cura della Cancelleria, all'organo proponente;

**DISPONE**

darsi comunicazione del presente provvedimento, ad esecuzione avvenuta, a cura della Cancelleria:

- al P.M.-Sede;
- al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Firenze;
- al Questore di Prato e al Questore di Napoli;
- alla Direzione Investigativa Antimafia;
- al Prefetto di Prato e al Prefetto di Napoli;

**DISPONE**

darsi comunicazione del presente provvedimento, a cura dell'organo proponente, all'atto della sua esecuzione:



- alla impresa destinataria P. [redacted] s.p.a., in persona del rappresentante legale, [redacted]
- al difensore che sarà nominato di fiducia o d'ufficio all'atto della esecuzione;
- all'Amministratore Giudiziario Avv. [redacted] p. [redacted]
- ai soggetti da considerarsi terzi nella procedura e segnatamente ad [redacted] s.p.a. [redacted] in persona del l.r.p.t. quale socio unico e proprietario del 100% delle azioni di [redacted] s.p.a.;

Visto l'art. 79, commi 1 e 3, D.lgs. 159/11,

**ORDINA**

la trasmissione del provvedimento, a cura della Cancelleria, alla Guardia di Finanza – Nucleo di polizia economico-finanziaria di Prato e di Napoli per quanto di rispettiva competenza.

**MANDA**

la Cancelleria per le comunicazioni e per le incombenze di sua competenza.

Così deciso, in Firenze alla camera di consiglio del 21.1.2026

Il Giudice est.  
Dott. Alessio Innocenti

La Presidente  
Dott.ssa Silvia Cipriani

*Silvia Cipriani*

*Depositato il 28/1/2026*

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa *Gianna Doifi*

